

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009</i>)	77
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Ricorda che, nella seduta del 17 novembre 2021, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in sede consultiva.

Rammenta, inoltre, che in tale occasione il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento. Segnala che la X Commissione ha, quindi, concluso l'esame in sede referente il 17 novembre 2021, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento riguardanti gli aspetti finanziari formulati nella seduta precedente.

La viceministra Laura CASTELLI evidenzia che ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, giacché i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF. Inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie. Fa presente altresì che la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale. Segnala inoltre che il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro.

Fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, fa presente che la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9

del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma infine che, in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, giacché, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF;

inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie;

infine, la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5

punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale;

il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro;

fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura

appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Raduzzi 1.50, che propone di aumentare di 800 milioni di euro, da 700 a 1.500 milioni di euro, nell'anno 2021 l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) destinati a compensare gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre, dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Zucconi 1.4, che estende l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021, anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia o in un Contratto di rendimento energetico, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Zucconi 2.6, 2.51 e 2.7, che sono volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento anche le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio energia o di un Contratto di rendimento energetico e le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Trano 2.52 e Colletti 2.50, che sono entrambe volte ad abbassare dal 5 all'1 per cento l'aliquota IVA a cui sono assoggettate le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, senza quantificare il relativo onere. Evidenza che l'emendamento Trano 2.52, inoltre, estende l'applicazione dell'aliquota IVA all'1 per cento anche agli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre che all'ultimo trimestre del 2021, come prevede il testo attuale, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Colletti 2.54, che, da un lato, prevede che, anche per il primo trimestre 2022 e non solo per il quarto trimestre 2021, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riduca le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, dall'altro, stabilisce che tale riduzione operi fino a concorrenza dell'importo di 1.500 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Costanzo 2.53, che è volta a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda a compensare, anziché a ridurre come previsto nel testo in esame, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 1.000 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Ciaburro 2.101, che è volta a ridurre al 3 per cento l'aliquota IVA per le somministrazioni di gas naturale per usi civili ed industriali ubicati nelle aree qualificate come montane (comma 1-*bis*) e, di conseguenza, a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda ad azzerare per il quarto trimestre del 2021 le aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino a concorrenza di 1 miliardo (comma 2-*bis*). Evidenzia che l'emendamento quantifica gli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 2-*bis* in 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito;

Colletti 2.0100 e 2.0101, che sono volte a porre a carico della fiscalità generale la rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, rispettivamente, in via definitiva e per il solo anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Zucconi 2.07, che prevede l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Zucconi 2.08, che è volta ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022 a favore delle acciaierie e delle imprese operanti nel settore metallurgico per le somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Costanzo 3.50, che è volta ad estendere al trimestre gennaio-marzo 2022 il rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, dal provvedimento in esame circoscritto al trimestre ottobre-dicembre 2021, conseguentemente incrementando il relativo onere da 450 a 1.350 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

Trano 3.51, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

Zucconi 3.3, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svan-

taggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito;

De Toma 3-ter.05 e 3-ter.06, che prevedono, rispettivamente, che la riduzione degli oneri generali di sistema e la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA per le utenze elettriche e del gas naturale siano parzialmente compensate mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati, con ciò determinando oneri privi di quantificazione, cui si provvede tramite una modalità di copertura non puntualmente individuata.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Caretta 2.100, che è volta ad estendere l'applicazione dell'IVA del 5 per cento per le somministrazioni di gas naturale usato per combustione ad uso industriale, per quanto attiene al comparto economico nazionale di produzione del vetro, fino ad agosto 2022, anziché fino a dicembre 2021 (comma 1-bis). Evidenzia che, di conseguenza, l'emendamento è volto, per quanto attiene al medesimo comparto industriale, anche alla riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema fino alla concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro per il periodo successivo al quarto trimestre 2021 (comma 2-bis). Segnala, inoltre, che l'emendamento incrementa di 50 milioni di euro la quantificazione degli oneri, prevista dall'articolo 5, che passano da 2.838,4 milioni di euro a 2.888,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, da 3.538,4 milioni di euro a 3.788,4 milioni di euro per l'anno 2021. Con riferimento alla copertura finanziaria, fa presente che l'emendamento

è volto ad incrementare, da 700 milioni a 950 milioni di euro, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 5, relativa al riconoscimento di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere il rischio infettivo da Sars-Cov-2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere, determinato in 250 milioni di euro, e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Zucconi 2.02 e 2.0102, che sono volte a prevedere, l'applicazione, per l'anno 2022, di un prezzo fisso rispettivamente di euro 0,19 al metro cubo per le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano e di 0,20 al metro cubo per quelle operanti nel settore dell'industria cartaria relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Zucconi 2.06, che è volta a prevedere che, per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità sia raddoppiato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Costanzo 3-ter.04, che è volta a prevedere che l'importo del canone RAI sia fissato nella misura di 80 euro a decorrere dall'anno 2022, abrogando altresì la vigente disciplina secondo cui la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Vianello 4.1, che è volta ad abrogare l'articolo 19 della legge n. 167 del 2017

(Legge europea 2017), recante l'adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa in commento, anche in relazione alla possibile violazione della disciplina dell'Unione europea e all'eventuale procedura di infrazione che ne potrebbe conseguire.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, ad avviso della relatrice, appare carente o inidonea, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Sulle proposte emendative rispetto alle quali la relatrice ha chiesto l'avviso del Governo esprime parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Paolo TRANCASSINI (FDI) in merito all'emendamento Caretta 2.100 chiede che il Governo svolga un ulteriore approfondimento, in quanto rispetto agli oneri da esso derivanti è prevista un'apposita copertura finanziaria. Stigmatizza ancora una volta la superficialità con cui il Governo esamina le proposte emendative presentate dai deputati, che si concretizza nell'espressione, ormai ricorrente, secondo cui non si può escludere che dagli emendamenti presen-

tati possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, ribadisce il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. In particolare, sull'emendamento Caretta 2.100 evidenzia che le risorse destinate al credito di imposta di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 non sono sufficienti a far fronte all'onere descritto dalla proposta emendativa, rispetto al quale, tra l'altro, esprime perplessità circa la corretta quantificazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.50, 2.6, 2.7, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.100, 2.101, 3.3, 3.50, 3.51 e 4.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3-ter.04, 3-ter.05 e 3-ter.06, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS. 1658), ha ad oggetto la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.

Fa presente, altresì, che è all'esame della Commissione nella giornata odierna il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, rispetto al quale la Commissione di merito non ha approvato emendamenti e che, per effetto della posizione della questione di fiducia, il testo è ora accorpato in un articolo unico le cui partizioni sono individuate come commi (commi da 1 a 44).

Rileva che il testo è assistito da una generale clausola di invarianza (comma 38), dalla formulazione consueta, riferita all'intero provvedimento ad eccezione delle tre disposizioni (comma 4, lettera *a*); comma 9, lettera *e*), numero 3), e comma 19, nonché i decreti legislativi da essi previsti) di carattere oneroso, per le quali rinvia alle schede predisposte dagli uffici.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di finanza pubblica riferiti alla procedura di delegazione legislativa, evidenzia che il comma 43 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei decreti delegati ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, mentre il comma 44, per l'ipotesi che da uno o più decreti delegati derivino oneri non compensati, richiama espressamente la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ai cui sensi i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, e commi 43 e 44, recanti Delega per la riforma del processo civile, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la verifica degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega potrà essere svolta in sede di esame degli schemi dei relativi decreti legislativi, che saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 2), corredati di relazione tecnica (comma 43). Inoltre, stante il rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quantificazione e la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega potranno essere oggetto di valutazione in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega medesima (comma 44).

In merito all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), e comma 39, recante Credito di imposta procedure stragiudiziali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia in via preliminare che l'onere è formulato come un limite massimo di spesa e che la norma prevede espressamente il monitoraggio del rispetto del limite di spesa medesimo. Peraltro, la relazione tecnica fornisce elementi a sostegno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma. Evidenzia tuttavia che la quantificazione si basa su determinate ipotesi normative che potranno essere verificate solo a seguito dell'emanazione dei successivi decreti delegati e conseguentemente solo in quel momento potrà essere verificata l'effettiva congruità dello stanziamento previsto. Inoltre, con riferimento alla decorrenza degli oneri e della relativa copertura, evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, la delega dovrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Pertanto, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, ritiene che andrebbe acquisita una con-

ferma dal Governo riguardo alla coerenza di tali previsioni con l'andamento temporale ipotizzato dalla relazione tecnica e previsto dal comma 39 del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 39 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo 1, provvedendo ai relativi oneri con le seguenti modalità:

quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023.

Relativamente alla prima e alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attual-

mente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022 per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e a decorrere dal 2023 per il Fondo per esigenze indifferibili, a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

In merito alla terza modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 40, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, lettere da *b*) a *u*), recante Principi e criteri direttivi diretti per la modifica delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, in merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento alla lettera *l*), la relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dall'attività di formazione ivi prevista saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari. La relazione tecnica precisa altresì che agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia (Missione 6 – programma 1.2), al capitolo 1478, per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe confermata l'idoneità delle risorse di bilancio a far fronte alle predette spese anche in una prospettiva ultra triennale.

In merito all'articolo 1, comma 5, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, in merito ai profili di quan-

tificazione, prende atto che le norme sembrano assumere natura eminentemente ordinamentale, essendo volte a definire con maggiore celerità i processi di cognizione di primo grado. Peraltro, la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce delle norme adottate nell'esercizio della delega, stante il rinvio complessivamente disposto dal provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 6, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 7, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, in merito ai profili di quantificazione prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che gli stanziamenti di bilancio siano idonei a fronteggiare gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace rilevando, tuttavia, che solo in sede di valutazione delle norme delegate sarà possibile riscontrare la congruità degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica, alla luce della rideterminazione delle competenze disposta; in tale sede, infatti, andrà, tra l'altro, verificato se tale rideterminazione possa o meno rendere necessario un ampliamento degli organici, con conseguenti possibili effetti finanziari.

In merito all'articolo 1, comma 8, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega, prende atto del carattere procedurale delle disposi-

zioni, fermo restando che le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Prende atto, inoltre, che i possibili effetti finanziari positivi che la relazione tecnica correla alle sanzioni per istanze pretestuose prudenzialmente non sono quantificati né scontati.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9 e 40, recanti Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione, in merito ai profili di quantificazione, limitatamente alle minori entrate stimate con riferimento alle norme recate dal comma 9, lettera e), numero 3, rileva che la quantificazione appare verificabile utilizzando le ipotesi ed i dati esposti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle restanti disposizioni, riferite ai criteri e principi da osservare nell'esercizio della delega, le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 40 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 9, lettera e), numero 3), del medesimo articolo 1, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, valutati in euro 586.894 per il 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 39, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio

2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

In merito all'articolo 1, comma 10, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni, fermo restando che le valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il generale rinvio contenuto nel provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 11, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 1, comma 12, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non considera le disposizioni recate dalla lettera *p*), che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali. Appare, pertanto, necessario acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali oneri per l'implementazione, la gestione e la manutenzione di tale banca dati.

In merito all'articolo 1, comma 13, recante Principi e criteri direttivi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 1, comma 14, recante Revisione dei procedimenti in camera di consiglio e modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo

grado, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 1, comma 15, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'arbitrato, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 16, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, in ogni caso, la verifica degli effetti finanziari delle norme attuative resta rinviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 del provvedimento in esame), all'esame parlamentare dei pertinenti schemi di decreto legislativo. Rileva, tuttavia, che alcune assicurazioni esplicitate dalla relazione tecnica non trovano riscontro nel tenore letterale nei criteri e principi direttivi enunciati dalle norme. Fa riferimento in particolare agli oneri che potrebbero derivare dall'obbligo di formazione continua, che la relazione tecnica assume sia posto in capo ai membri delle associazioni e ordini professionali, e a quelli eventualmente derivanti dalla corresponsione di emolumenti, esclusi dalla sola relazione tecnica, ai membri della commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine dei tecnici istituita presso le corti d'appello. Circa tali elementi andrebbe dunque acquisita un'ulteriore valutazione del Governo.

In relazione all'articolo 1, comma 17, recente Principi e criteri direttivi diretti a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che specifica che gli adeguamenti informatici previsti dalle norme in

esame risultano già finanziati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 1, commi 18, 19 e 41, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'Ufficio per il processo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Osserva, peraltro, che le suddette assunzioni vengono autorizzate (comma 19) con riferimento ad un numero determinato di unità (500); ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all'interno dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 41 (euro 23.383.320 annui), richiederebbero di individuare anche il personale da assumere entro i limiti di un contingente massimo (anziché in numero determinato). In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. Quanto alle attività di formazione degli addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, queste possano essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche mediante specifici percorsi didattici a distanza, ampliando la consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 23.383.320 euro annui a decorrere dal 2023 per l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale nell'ambito dell'ufficio per il processo, prevista dal comma 19 del medesimo articolo 1, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023 per far fronte alle assunzioni presso gli uffici giudiziari previste dal comma 858 del medesimo articolo 1. Inoltre, lo stesso comma 41 dell'articolo 1 del provvedimento in com-

mento, recando una novella ai commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, opera una riduzione da 3.000 a 2.410 del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale – di cui il citato comma 858 prevedeva l'assunzione presso gli uffici giudiziari – e una conseguente riduzione delle risorse finanziarie che il citato comma 860 stanziava a copertura (da 119.010.951 a 95.627.631 euro annui a decorrere dal 2023). Tuttavia, nel frattempo è stata approvata dal Parlamento la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che, all'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *b*), ha modificato i citati commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, riducendo, anch'essa, il numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale da assumere presso gli uffici giudiziari (da 3.000 a 1.820) e le relative risorse finanziarie stanziate a copertura (da 119.010.951 a 72.241.502 euro annui a decorrere dal 2023). Al riguardo, ritiene, pertanto, necessario che il Governo assicuri che – al di là del tenore letterale delle novelle introdotte, che dovrebbero essere comunque coordinate con i testi vigenti – la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa e la conseguente riduzione del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale debbano intendersi aggiuntive rispetto a quelle inserite dall'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *b*), della legge n. 134 del 2021.

Con riferimento all'articolo 1, comma 20, recante Principi e criteri direttivi in materia di notificazioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato, circa i «vantaggi per la finanza pubblica», determinabili dalla norma, in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento delle procedure di notifica nonché in termini di economicità per le spese procedurali e processuali. Premesso inoltre che, in base a quanto affermato

dalla relazione tecnica, gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono comunque a carico delle parti private interessate, prende atto di quanto evidenziato dalla stessa relazione in base alla quale gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche coinvolte rientrano nel quadro del programma di informatizzazione del sistema giustizia già in atto e che, pertanto, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 21, recante Principi e criteri direttivi in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa le maggiori entrate per le casse dell'Erario, allo stato non quantificabili, derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere *a)* e *b)*. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alla lettera *c)*, alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, volti a confermare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trasmettere a invarianza di oneri le informazioni scritte richieste entro il termine non superiore a 60 giorni.

In merito all'articolo 1, comma 22, recante Coordinamento con disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, evidenziati anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 23, recante Principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e tenuto conto degli ulteriori elementi dalla stessa forniti.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi 24 e 25, recanti Principi e criteri direttivi

per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica della neutralità finanziaria della norma. In particolare questa riferisce che l'istituzione del « tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » verrà disposta – assorbendo, tra l'altro, le attuali competenze del tribunale per i minorenni – nel quadro di un complessivo progetto di riorganizzazione, riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le articolazioni dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche riferite al personale di magistratura, anche onoraria, e a quello amministrativo, nonché delle attuali dotazioni informatiche e materiali. Resta fermo che – essendo la presente legge di delega assistita dal meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 dell'articolo 1 ora in esame) – la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni emanate in attuazione della delega potrà comunque essere svolta in sede di esame del pertinente decreto legislativo presso le Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, comma 26, recante Principio e criterio direttivo in materia di procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura precettiva e procedurale della norma, evidenziata dalla relazione tecnica. In merito alla non onerosità della disposizione, riferita sempre dalla relazione tecnica, prende atto che la sua finalità appare quella di delimitare il ricorso alla nomina dei curatori nell'ambito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale nei tribunali, riducendo l'impatto finanziario correlato al ricorso a tale istituto e accelerando la definizione delle relative controversie.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 27 a 37, recante Altri interventi, in merito ai profili di quantificazione, non ha

osservazioni da formulare considerata la natura prevalentemente ordinamentale e procedurale delle norme, evidenziata anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 38, recante Clausola di neutralità finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009 (*vedi allegato*), chiarisce che, tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera a) – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

Evidenzia che il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024.

Per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati

per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), segnala che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie.

Fa presente, pertanto, che attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Segnala che la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera e), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza.

Chiarisce che la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera g), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.

Evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo

1 della predetta legge, cui la stessa è destinata.

Precisa che sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale.

Assicura che il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 43, i decreti legislativi di attuazione della delega

conferita dal presente provvedimento dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

il successivo comma 44 prevede altresì che, qualora uno o più dei predetti decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, in considerazione della complessità dell'intervento delegato, consente il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio della delega;

preso atto dei contenuti nella relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)* – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occor-

renti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024;

per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie;

pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera e), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza;

la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate

al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera g), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo 1 della predetta legge, cui la stessa è destinata;

sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale;

il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di

cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2021 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando di riferire favorevolmente sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari.

Per quanto riguarda i profili finanziari, ricorda innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 3, provvede specificamente agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione

della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea.

Ciò premesso, rammenta altresì che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.

Ciò posto, fa presente che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024.

In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il disegno di legge di bilancio ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024.

Tutto ciò considerato, ferma restando la valutazione favorevole sui profili di merito a suo tempo espressa sul provvedimento medesimo, formula la seguente proposta di relazione sui profili finanziari:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione

zione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 ottobre 2021, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in oggetto, sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari;

premessi che, per quanto specificamente riguarda i profili finanziari:

l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012;

l'articolo 8, comma 3, provvede altresì agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale *Eurojust*, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo per il recepimento della normativa europea;

considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

rilevata, pertanto, la necessità che la Commissione bilancio sia nuovamente chiamata a valutare il provvedimento in esame in ordine ai profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024;

rilevato in proposito che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il citato disegno di legge ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024;

ferma restando la valutazione favorevole già deliberata con riferimento ai profili di merito del provvedimento nella citata seduta dello scorso 13 ottobre, per quanto riguarda i profili finanziari

delibera di riferire favorevolmente ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni

internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta precedente, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (Atto n. 315);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri indicati nel presente provvedimento devono intendersi tutti come "limiti massimi di spesa", anche qualora tale caratteristica non sia espressamente indicata nelle schede tecniche da cui essi risultano;

l'imputazione del fabbisogno 2021 sugli esercizi 2021 e 2022 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza;

il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, reca a legislazione vigente uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000, al netto delle somme relative alle missioni riferite all'anno 2021, per le quali è stata richiesta l'anticipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, della medesima legge n. 145 del 2016, prima della presentazione del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta del 22 novembre 2021. Al riguardo, informa che la Presidenza, alla luce delle argomenta-

zioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, riammette le seguenti proposte emendative:

gli identici Rixi 6.031 e Sozzani 6.052, che prorogano fino al 2031 l'applicazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 76 del 2020, che consentono alla società RFI di avvalersi, in deroga alle norme del codice degli appalti, delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

gli identici Rixi 6.030 e Sozzani 6.051, che estendono l'ambito di applicazione delle norme in materia di garanzie previste dal Codice dei contratti pubblici anche agli appalti nei settori speciali, come quello ferroviario e dell'energia, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

Prestigiacomò 17.07, che disciplina la ripermetrizzazione dei siti inquinati di interesse nazionale, in coerenza con la misura M2C4 del PNRR che prevede anche la possibilità di identificare le reali necessità di bonifica, con specifico riferimento ai « siti orfani », e consentire lo sviluppo delle aree;

gli identici Frassini 19.03 e Fassina 19.010, che prevedono sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, in quanto rientranti nella finalità del PNRR volta a prevedere misure per la *tax compliance*;

Trano 22.1, che, disponendo che le ordinanze di protezione civile dovranno tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi dieci anni, interviene su materia analoga a quella affrontata dall'articolo 22 del presente provvedimento;

gli identici Ubaldo Pagano 27.6, Torto 27.10, Pettarin 27.13, Giacometto 27.18 e Trancassini 27.22, che, essendo volti, attraverso apposito provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate, ad abilitare anche gli agenti di affari in mediazione – tra cui rientrano gli agenti immobiliari – alla consultazione telematica delle banche dati catastali, attengono alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previste dal PNRR e su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

D'Attis 27.19, che attribuisce alle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie il compito di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale gli Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri, in quanto attiene alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previsti dal PNRR su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

Prestigiacomò 30.01, che, prevedendo disposizioni volte a rendere più efficienti le procedure in materia di composizione negoziata della crisi d'impresa, rientra nella finalità contenuta nel PNRR per la digitalizzazione delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza;

Calabria 36.01, che, modificando la composizione del Tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025, appare funzionale alla realizzazione delle misure a sostegno del turismo previste per il Giubileo nell'ambito del PNRR;

De Filippo 38.01 e Bologna 38.012, che – istituendo un Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia e di somministrazione farmacologica a supporto dell'assistenza territoriale di Case ed Ospedali di comunità – appaiono volti a strutturare il citato Tavolo di coordinamento all'interno dell'unità di missione PNRR, di recente istituita presso il Ministero della salute;

gli identici Fassina 38.06 e Mandelli 38.013, che – nel condizionare l'efficacia delle polizze assicurative in materia di responsabilità professionale del personale del Sistema sanitario all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale – risultano funzionali all'attuazione delle azioni previste dalla Missione 6 del PNRR, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

gli identici Fassina 38.07 e Mandelli 38.014, volti ad istituire un Sistema nazionale di prevenzione salute ambiente e clima, che si colloca nell'ambito degli interventi che concorrono all'attuazione del PNRR;

Pezzopane 20.04, Paita 22.3, Zolezzi 41.01, Del Barba 43.01 e Rixi 43.05, Patasini 43.02, 43.03 e 43.04, Rosso 43.09, Cannizzaro 43.011, Fassina 44.03 e Frassini 44.01, che intervengono, a vario titolo, in materia di gestioni commissariali vigenti, analogamente alle finalità di cui al Titolo III, Capo I, del provvedimento;

Mazzetti 43.010, che – nel recare disposizioni per accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti – si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR in relazione alla gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede alla presidenza di valutare nuovamente la riammissione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.011, che prevede la possibilità per gli enti locali in dissesto finanziario, al ricorrere di determinate condizioni, di presentare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'invitare la presidenza a svolgere un'ulteriore valutazione sugli emendamenti a sua prima firma 6.31 e 6.32, di cui non comprende le motivazioni sottostanti la pronuncia di inammissibilità, confermata anche all'esito del riesame, ritiene che l'esclusione delle citate proposte emendative, che affrontano la ri-

levante tematica della realizzazione dei necessari collegamenti ferroviari tra taluni importanti comuni delle regioni Abruzzo, Marche e Lazio, guarda caso amministrati proprio da esponenti di Fratelli d'Italia, costituisca una decisione assai discutibile, ancor più grave alla luce delle sconcertanti dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dalla deputata del Partito Democratico, Pezzopane, la quale ha irresponsabilmente insinuato che alla base della presentazione delle suddette proposte emendative vi fosse un intento meramente propagandistico.

Nell'evidenziare come il provvedimento in esame presenti oggettivamente una notevole ampiezza di contenuti e una natura del tutto particolare rispetto a precedenti decreti-legge esaminati da codesta Commissione, ritiene che sarebbe stato certamente più opportuno adottare, in sede di valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, un criterio decisamente estensivo. Nel lamentare quindi l'opinabilità di talune scelte effettuate in merito dalla presidenza, si riserva, a nome del suo gruppo, di intervenire diffusamente, nel corso della discussione delle proposte emendative che saranno segnalate dai gruppi, su quegli emendamenti che a suo avviso hanno ricevuto, in sede di giudizio di ammissibilità, un immotivato trattamento di maggiore favore rispetto a quelli presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rivendicare la correttezza e l'imparzialità cui è stato doverosamente improntato, come di consueto, il vaglio di ammissibilità effettuato dalla presidenza, si limita ad osservare, con specifico riferimento alle proposte emendative 23.011, 6.31 e 6.32 dianzi richiamate – rispettivamente – dagli onorevoli Prestigiaco e Trancassini, di cui conferma il giudizio di inammissibilità, che tanto le prospettate misure in favore di enti locali in condizioni di dissesto finanziario quanto il finanziamento di singole opere pubbliche non espressamente incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza configurano di per sé interventi chiaramente non riconducibili né alla materia propria del provvedimento in esame né alle finalità

dallo stesso perseguite, conformemente ai criteri enunciati dalla presidenza stessa nella seduta di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

**RELAZIONE TECNICA TRASMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 8, DELLA LEGGE 196 DEL 2009**

ID: 86704

Produzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MIEF ai sensi della normativa vigente



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 285350/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 3289. Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica di passaggio al disegno di legge in oggetto, trasmessa dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009, aggiornata al testo approvato dal Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 e coordinata, per gli aspetti legati alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo, all'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

oduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 3289: “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”.

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si trasmette, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009, l’allegata relazione tecnica di passaggio, aggiornata al testo approvato dal Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 e coordinata, per gli aspetti legati alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo, all’approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 3289

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è diretto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario.

Nella specie, si tratta di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

In tale ottica si è cercato di garantire, sia prodromicamente che nell'ambito proprio del *processo civile*, la speditezza e la semplificazione, tanto in primo che in secondo grado, del procedimento attraverso:

- un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione o della negoziazione assistita;

- la riduzione dei riti speciali e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione introducendo, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica" - rito semplificato mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione in parte integrato sul modello del rito lavoristico - prevedendo che tale rito sia esclusivo ed obbligatorio in tutti i casi in cui il giudice decide in composizione monocratica fatta eccezione per le cause avanti al giudice del lavoro;

- l'incentivazione dello strumento della negoziazione assistita da realizzarsi attraverso la possibilità di utilizzo di un unico modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: a tale scopo si prevede che gli avvocati possano svolgere attività istruttoria preventiva, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio da utilizzarsi nel corso della stessa procedura di negoziazione nel rispetto del contraddittorio delle parti e dei loro legali.

Inoltre deve evidenziarsi che le proposte emendative al disegno di legge, approvate dal Senato della Repubblica, sono intervenute anche riguardo ad una riforma epocale, caldeggiata vivamente dagli





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

operatori del settore da parecchi anni: vale a dire l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui si occupano i commi 23, 24 e 25 dello schema del provvedimento. Entrando nello specifico della materia, si illustrano le più importanti innovazioni dettate dalla riforma. Innanzitutto, il tribunale per le famiglie sarà strutturato in sezioni distrettuali, costituite presso le sedi di corte d'appello, e in sezioni circondariali, presso le sedi di tribunale ordinario, che saranno composte da giudici con specifiche competenze nelle materie assegnate e a cui non si applicherà il limite di dieci anni nella funzione.

Alle sezioni circondariali saranno trasferite le controversie civili oggi di competenza del tribunale ordinario in materia, quali, ad esempio, quelle relative alle separazioni e ai divorzi, quelle in tema di responsabilità genitoriale delle famiglie di fatto, unioni civili e convivenze, tutele e amministrazioni di sostegno. Inoltre, le istituende sezioni si occuperanno di alcune cause civili che oggi sono assegnate al tribunale per i minorenni, tra cui gli affidi e i diritti dei rappresentanti diversi dai genitori. Le stesse strutture riceveranno, poi, le competenze indicate dall'articolo 38 del regio decreto 318 del 1942 da cui oggi spesso scaturiscono controversie sovrapposte perché spettano al tribunale per i minorenni, ma se è in corso una causa di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale sono attratte dalla competenza del tribunale ordinario.

Alle sezioni distrettuali saranno anche trasferite le altre competenze civili del tribunale per minorenni (come le adozioni), nonché la materia penale e di sorveglianza.

Si rappresenta, poi, l'importante novità dell'istituzione, presso il tribunale per le famiglie, dell'ufficio della procura della Repubblica, che svolgerà le funzioni oggi attribuite alla procura del tribunale per i minorenni, nonché quelle civili della procura del tribunale ordinario.

Puntando sulla speditezza ed efficienza, il tribunale per le famiglie sarà dotato dell'ufficio per il processo in analogia all'ufficio del processo presso il tribunale ordinario e, per quanto riguarda i procedimenti civili, disporrà di un adeguamento tecnologico-informatico che attualmente non è invece previsto, atteso che nella prospettiva vigente la procedura adottata presso il tribunale per i minorenni è ancora cartacea. La delega in esame contiene, altresì, principi e criteri per quanto concerne le decisioni giudiziarie. Infatti, riguardo ai procedimenti civili, è stabilito che nelle sezioni circondariali giudicherà il giudice monocratico, mentre in quelle distrettuali il collegio di tre giudici. Nei procedimenti di adozione, invece, la sezione distrettuale giudicherà in collegio di quattro giudici, due togati e due onorari. Mentre nelle materie penali e di sorveglianza le sezioni distrettuali lavoreranno in base alle regole applicate oggi dal tribunale per i minorenni.

Quanto alle impugnazioni, si prevede che le decisioni delle sezioni circondariali saranno impugnabili di fronte a quelle distrettuali (in composizione collegiale), ma del collegio non potrà far parte il giudice





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

che ha emesso il provvedimento, mentre le decisioni prese in prima istanza dalle sezioni distrettuali saranno impugnabili in corte di appello.

Il disegno di legge, con la proposta in esame, viene presentato in unico **articolo**, rubricato (*Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*), composto di **44 commi**, qui di seguito esaminati illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Art. 1

Il **comma 1** del presente articolo unico contiene l'oggetto e il procedimento della delega di uno o più decreti attuativi da parte del governo per il riassetto ed adeguamento del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali

Con i **commi 2 e 3** viene stabilito che i decreti legislativi che daranno corso alla riforma del processo civile delegata con la presente delega veranno adottati, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, decreti che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi.

Si segnala la previsione secondo la quale il Governo, nel caso non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, e quella per la quale i successivi pareri definitivi sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Da ultimo si evidenzia la disposizione che stabilisce che i decreti possono essere comunque emanati una volta trascorso il termine sopraindicato.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presenta riflessi di carattere finanziario.

Con il **comma 4** dell'articolo in esame si prevede che i decreti attuativi della presente legge delega, debbano definire i principi ed i criteri di revisione delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Si segnala il contenuto della **lettera a)** del comma 4 dell'articolo in esame, che apporta modifiche alle disposizioni relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e precisamente assegnando un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti. Si prevede, infatti, di favorire e





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

semplificare il regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attraverso interventi normativi che consentano di realizzare da un lato l'obiettivo di una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte dei singoli interessati ed in particolare all'istituto della mediazione sia come mezzo obbligatorio che preventivo di deflazione del contenzioso e dall'altro garantire sia una risposta della giustizia che consenta un effettivo accesso al sistema giustizia sia un potenziamento di tale strumento, che svolga una funzione di filtro per la risoluzione delle controversie, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto.

Con il primo intervento si prevede di potenziare il meccanismo dell'esenzione dall'imposta di registro, estendendone l'ambito applicativo, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 28/2010.

A tal fine si è proceduto a selezionare i dati relativi alla mediazione civile riferiti al triennio 2017-2019, sulla base delle materie maggiormente interessate agli accordi di mediazione raggiunti, fornendo un dato medio da utilizzare per la successiva quantificazione del minor gettito erariale e, in assenza di dati puntuali circa la base imponibile da individuare per il calcolo dell'imposta di registro, si è stabilito di determinare prudenzialmente tale valore in euro 100.000 e, vista la variabilità delle aliquote per l'imposta di registro (tra il 2 ed il 9%) si è optato per il valore medio pari al 4%. Di seguito vengono riportati i conteggi ipotizzati sulla base di tali parametri al fine di fornire una stima indicativa degli effetti di minor gettito, secondo quanto riportato negli schemi successivi:

Mediazione civile obbligatoria - (triennio 2017-2019)			
Flussi di materia	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Totale	52.634	49.944	49.415
Media del triennio 2017-2019	50.664		

Fonte : Direzione generale di statistica





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Esenzione imposta di registro relativa agli accordi di mediazione -art. 17, comma 3 del D.lgs. 28/2010										
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi mediazioni concluse con range di valore <50.000 100.000> (20%)	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo	Valore medio imposta di registro	Attuale soglia limite per esenzione	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo - soglia	Imposta di registro calcolata sul valore dell'atto	Minor gettito ipotizzato	Totale minori introiti erariali
	50.664	15.199	3.040	100.000	4%	50.000	50.000	2.000	2.000	6.080.000

Gli oneri per il minor gettito, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame risulta pari ad euro **3.040.000** dal 1/07/2022 e di euro **6.080.000** a decorrere dal 2023.

Il secondo intervento del presente provvedimento, mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in riferimento all'accordo di mediazione concluso con successo e a riconoscere un credito d'imposta nel limite di 600 euro commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali, così come stabiliti con D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 37/2018. Al riguardo, in continuità con quanto già previsto nel caso del credito d'imposta previsto per i casi di negoziazione dovuta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 28/2010 il credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento – in ottica di continuità e rafforzamento della previsione dell'art. 21-bis del D.L. 83/2015 e ss.mm.ii. - è correlato alla conclusione positiva della mediazione, caso in cui si concentreranno, pertanto, più benefici: in relazione all'indennità dovuta all'Organismo di mediazione, in relazione all'imposta di registro dovuta sul verbale di mediazione e sul compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento di mediazione.

Per il presente intervento normativo si è proceduto ad un'analisi delle mediazioni civili ex D.L. 28/2010, per il triennio 2017-2019, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, documenti disponibili sul sito <https://webstat.giustizia.it>. A tal fine, sono stati considerati i flussi per materia di ciascun anno, definiti con o senza accordo, depurati delle mediazioni volontarie e di quelle demandate al giudice, così come si evince dal prospetto di seguito riportato:





Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

TABELLA A





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Mediazione civile obbligatoria - triennio 2017-2019			
FLUSSI DI MATERIE	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Condominio	19.718	19.344	19.518
Dritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione	8.071	7.761	7.617
Successioni ereditarie	7.154	7.224	7.177
Patti di famiglia	103	155	101
Locazione	18.274	17.175	17.089
Comodato	2.139	2.056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Risarcimento danni da responsabilità medica	9.024	6.727	5.936
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	1.099	1.080	1.092
Contratti assicurativi	9.465	9.099	10.598
Contratti bancari	29.506	22.734	18.524
Contratti finanziari	5.610	5.757	5.212
Altra natura della controversia	21.143	22.870	22.565
Totale	155.456	144.934	140.138
<i>Totale mediazione al netto della volontaria e di quella demandata dal giudice</i>	119.724	107.154	103.698
Media del triennio 2017-2019	110.192		

Fonte : Direzione generale di statistica

Si è provveduto, sempre in via prudenziale, a calcolare la media del triennio 2017-2019, che risulta pari a 110.192 mediazioni civili, delle quali si è stimato che circa il 30% si siano concluse con il conseguimento di un accordo, pari a circa 33.058, stabilendo che la spesa media complessiva annua





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

relativa al riconoscimento di un credito d'imposta nel limite massimo di 600 euro per ciascuna delle parti risulta pari ad euro **39.669.120**, come riportato nella tabella sottostante:

Stima prudenziale del credito d'imposta per mediazioni concluse con accordo					
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
		110.192	33.058	600	19.834.560

Infine, è stata realizzata una stima prudenziale dell'incentivazione nell'utilizzo dello strumento della mediazione, grazie anche al beneficio fiscale in termini di credito d'imposta, pari ad un incremento del 20% delle mediazioni concluse con accordo, pari a 6.612 casistiche, per una spesa complessiva per ciascuna delle parti in misura di **7.933.824** euro, come evidenziata di seguito:

Stima prudenziale di incentivazione dell'utilizzo dello strumento della mediazione e del relativo credito d'imposta					
Mediazioni civili	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi di incremento mediazioni del 20%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti
		33.058	6.612	600	3.966.912

Gli oneri complessivi, in termini di minor gettito, da sostenere per l'intervento normativo in esame risultano pari ad euro **47.602.944**, a decorrere dal 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Oneri complessivi annui in termini di minor gettito	47.602.944
--	-------------------

Con il terzo intervento si prevede anche di estendere la procedura del riconoscimento del credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto, a seguito della conclusione dell'accordo del procedimento di mediazione. Per la quantificazione dell'onere relativo a tale intervento, in analogia con la metodologia utilizzata per l'analisi finanziaria della spesa relativa ai crediti d'imposta per i compensi degli avvocati, si stima in via prudenziale - sulla base dei





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

flussi medi di dati delle mediazioni riportati nella tabella A riferita al triennio 2017-2019 - e prendendo come riferimento il valore del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del D.P.R. 115/2002 per processi civili di valore indeterminabile, fissato in misura pari ad euro 518, un onere medio annuo complessivo di euro **3.425.016**, a decorrere dal 2023, come di seguito riportato:

Stima prudentiale del credito d'imposta relativo al contributo unificato -sostenuto nel giudizio estinto - conclusione con accordo						
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Stima dei procedimenti civili già iscritti a ruolo conclusi con mediazione (10%)	Contributo unificato in euro art. 13, comma 1, lettera d)	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per ciascuna parte	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per entrambi le parti
	110.192	33.058	3.306	518	1.712.508	3.425.016

Il quarto intervento prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria, come già detto in premessa, per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia. Il fine è quello di parificare l'accesso alla procedura recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico a quello degli altri istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, estendendo, appunto, alla medesima, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti laddove sia, comunque, necessario l'intervento di un avvocato. Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita. Va considerato l'obiettivo di garantire mediante l'adeguata consulenza professionale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti e una serie di ricadute sul piano di una





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

efficiente gestione degli strumenti giurisdizionali che assicurino risoluzioni positive, anche in termini di speditezza delle controversie e di efficace risposta alla crescente e diffusa domanda di giustizia.

Per quanto riguarda la mediazione civile è possibile, con l'ausilio dei dati della *Tabella A*, fornire in via prudenziale, una stima degli oneri medi annui, secondo quanto riepilogato nel prospetto successivo:

Mediazioni civili - Stima degli oneri annui relativi al patrocinio a spese dello Stato							
Anno di riferimento	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite con accordo (30%)	Ipotesi del 50% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria con assistenza difensore	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Patrocinio a spese dello Stato stima del 10%	50% del valore medio del compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere annuo in euro per patrocinio a spese dello Stato per le mediazioni civili obbligatorie
2017	119.724	35.917	17.959	2.520	1.796	1.260	2.262.784
2018	107.154	32.146	16.073	2.520	1.607	1.260	2.025.211
2019	103.698	31.109	15.555	2.520	1.555	1.260	1.959.892
Totale del triennio	330.576	99.173	49.586	2.520	4.959	1.260	6.247.886
Media del triennio	110.192	33.058	16.529	2.520	1.653	1.260	2.082.780

Sulla base del trend di successo relativo agli accordi raggiunti nei processi di mediazione, così come risultante nelle relazioni riportate nei report statistici suddivisi anno per anno riguardanti tale fenomeno, è stato possibile ipotizzare che le mediazioni concluse con un accordo sono in media pari al 30% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite (33.058) e che di quest'ultime la metà siano svolte con l'assistenza di un difensore (16.529).

Pertanto, si può calcolare in via prudenziale che la percentuale delle procedure, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia il 10% della misura di 16.529 suindicata, e quindi pari a **1.653**, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 (importo calcolato come riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, della tariffa di euro 2.520,00 prevista per la fascia di valore della controversia ricompresa tra euro 5.200,001 ad euro 26.000,00 presa a riferimento nel caso in esame in quanto rappresenta il valore mediano per le materie oggetto di mediazione obbligatoria). Dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo complessivo derivante da tale proiezione risulta pari a euro **1.041.390** dall'1/07/2022 e a euro **2.082.780**, a decorrere dal 2023.

Sempre con il quarto intervento, si prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto alle parti che accedono **alla negoziazione assistita** conclusasi con successo.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Per quanto, invece, concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all'articolo 2 e ss. del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione, come dal seguente schema:

Monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita per il triennio 2016-2018									
Anno di riferimento	risarcimento danni circolazione veicoli e natanti	separazioni	divorzi	pagamento somme	altri contenziosi	modifica condizioni separazione	di cui valore > 50.000	di cui esito negativo del procedimento	Totale accordi conclusi
2016	56	1.600	1.597	679	207	8	115	24	4.147
2017	46	2.488	2.068	817	304	3	157	43	5.726
2018	25	1.385	1.232	418	134	2	47	1	3.196
Totale del triennio	127	5.473	4.897	1.914	645	13	319	68	13.069

Fonte : Consiglio Nazionale Forense - Dati monitoraggio procedure negoziazione assistita ai sensi art. 11 comma 2 d.l. 132/2014

Pertanto, ripetendo, per analogia, il ragionamento effettuato per le procedure di mediazione civile obbligatoria e prendendo in considerazione esclusivamente le materie del "risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti", "pagamento somme" e "altri contenziosi" per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d'improcedibilità, è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari a 4356 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 10% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a **436** casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione.

L'onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro **549.360**, come illustrato nella seguente tabella:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Negoziazione assistita - Stima degli oneri medi annui relativi al patrocinio a spese dello Stato

Anno di riferimento	Procedure negoziazione assistita - Totale accordi conclusi	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Ipotesi 10% sulla media del triennio per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato	50% del valore medio unitario compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere complessivo per il patrocinio a spese dello Stato per negoziazioni assistite in euro
2016	4.147	2.520	415	1.260	119.700
2017	5.726	2.520	573	1.260	147.420
2018	3.196	2.520	320	1.260	73.080
Totale del triennio	13.069	2.520	1.307	1.260	1.646.820
Media del triennio	4.356	2.520	436	1.260	549.360

L'onere complessivo medio annuo derivante dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e delle negoziazioni assistite risulta pari ad euro **1.316.070** per l'anno 2022 e ad euro **2.632.140** a decorrere dall'anno 2023 e ricomprende la stima degli oneri eventuali derivanti dall'ampliamento dei procedimenti in questione previsti dal presente provvedimento, in quanto la stima effettuata poggia sull'ipotesi di un numero di controversie assoggettate alla mediazione e alla negoziazione assistita con assistenza del difensore pari al 50%, che risulta essere un valore idoneo ad assicurare la copertura anche di eventuali incrementi delle predette casistiche, come riportato nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ONERI annui medi in euro			2022	2023
Stima degli oneri totali per il patrocinio a spese dello Stato relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita	2.082.780	549.360	1.316.070	2.632.140

Al riguardo occorre ribadire che le soluzioni stragiudiziali sono connotate dal contingentamento delle attività con riduzione di adempimenti rispetto alla trattazione giudiziale secondo il rito ordinario, pertanto, con gli interventi proposti si realizzano effetti di diminuzione delle prestazioni richieste all'avvocato che dovrà limitare il suo operato in relazione alle più snelle procedure definitive della controversia che evitano inutili dispersioni di risorse umane, strumentali e finanziarie. Si segnala, pertanto, una riduzione della spesa derivante/per gli oneri connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di soggetti che avrebbero comunque goduto del beneficio nel caso in cui la lite si fosse dovuta definire con le procedure ordinarie.

Il quinto intervento prevede di riconoscere un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione a spese dello Stato. Per la quantificazione dell'onere, si stima in via prudenziale che circa il 10% delle procedure di mediazioni svolte con la presenza delle parti, possono essere destinatarie del riconoscimento del credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, calcolato secondo parametri medi di spesa, stabiliti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 180/2011 (tabella allegata).

L'onere complessivo, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame, è quantificato in euro **793.440**, a decorrere dal 2023, come riportato nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Stima prudenziale del credito d'imposta per l'organismo di mediazione per importi non corrisposti dalla parte (non abbiente)				
Mediazioni civili	Ipotesi 10% sulle procedure di mediazione con la presenza delle parti	Spesa media per tariffe spettanti agli organismi di mediazione art. 16, comma 4 D.M. 180/2011	Onere medio annuo per credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per ciascuna parte	Onere medio annuo del credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per entrambi le parti
	1.653	240	396.720	793.440

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, per quanto riguarda la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, si rappresenta che gli oneri inerenti le spese di avvio della procedura e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, restano a carico della procedura e sono versati dalla parte istante all'atto di presentazione della domanda di mediazione e, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Si sottolinea l'inserimento della verifica dell'andamento della spesa per le diverse misure previste, con la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto ai limiti di spesa e alle risorse previste a copertura della proposta normativa e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.S. 1662 RIEPILOGO ONERI				
ARTICOLO 1, COMMA 4, lett. a)	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
I° intervento - Esenzione imposta di registro	3.040.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
II° intervento - Credito d'imposta per compensi avvocati e mediatori	0	47.602.944	47.602.944	47.602.944
III° intervento - Credito d'imposta per contributo unificato già versato nel processo civile	0	3.425.016	3.425.016	3.425.016
IV° intervento - Patrocinio a spese dello Stato procedimenti mediazione e negoziazione assistita	1.316.070	2.632.140	2.632.140	2.632.140
V° intervento - Credito d'imposta per organismi di mediazione	0	793.440	793.440	793.440
TOTALE PARZIALE	4.356.070	60.533.540	60.533.540	60.533.540

COPERTURA FINANZIARIA				
	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
TABELLA A - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE - MINISTERO GIUSTIZIA - TRIENNIO 2021-2023	0	30.533.540	30.533.540	30.533.540
RIDUZIONE FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA ART. 10, C.5, D.L. N. 282/2004	4.356.070	15.000.000	15.000.000	15.000.000
RIDUZIONE FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI DI CUI ART. 1, COMMA 200, LEGGE 190/2014	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	4.356.070	60.533.540	45.533.540	45.533.540

Con le previsioni contenute nella *lettera b)* s'intende operare un intervento di armonizzazione di tutta la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, ad eccezione dell'arbitrato, in un unico corpo normativo (TUSC), all'esito del monitoraggio effettuato sull'applicazione della mediazione obbligatoria.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Trattasi di una disposizione di carattere ordinamentale, finalizzata a fornire elementi per la più efficace applicazione delle disposizioni in materia. Pertanto, si evidenzia l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la soppressione della lettera b) dell'originario testo del presente disegno di legge, è stato eliminato il principio di delega che prevedeva di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica. Si ritiene che considerato che nella maggior parte dei casi, è necessario accompagnare la domanda in questione con una richiesta di accertamento tecnico il relativo principio di delega si ritiene privo di reale impatto.

Tale intervento ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con le previsioni contenute nella **lettera c)** del citato comma 4, del presente articolo, si prevede di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, con la revisione del comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e con la previsione di un monitoraggio dei risultati di tali mediazioni dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizioni di procedibilità. Si segnala la previsione diretta ad affiancare la presenza del difensore alle parti anche quando il tentativo di conciliazione esperito tramite la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione ricalca quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 28/2010, che in tema di accesso alle procedure di mediazione prevede l'esperibilità del tentativo attraverso la necessaria assistenza del difensore. Pertanto, si tratta di continuare la procedura di mediazione sul solco di una norma vigente di cui è stata comprovata l'efficacia. Questo, già dal primo incontro dinanzi al mediatore, sebbene lo stesso tentativo non abbia l'esito positivo atteso. La presenza dei difensori lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. La circostanza del mancato accordo, tuttavia, non preclude la possibilità che siano concessi provvedimenti cautelari e/o urgenti né è ostativa alla trascrizione della domanda giudiziale. *La norma, estendendo i casi in cui l'accesso alla mediazione costituisce condizioni di procedibilità ad alcune fattispecie peculiari, ha carattere procedurale; non si ritiene che la previsione comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispetto all'onere incrementale come precedentemente stimato per l'incentivazione della mediazione. Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Nell'ottica di incoraggiare la mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto, vengono inserite una serie di previsioni normative *dalla d) alla o)* volte a: *incentivare* l'effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione, quest'ultime con esonero della responsabilità contabile; *legittimare* ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione l'amministratore di condominio, disponendo che l'accordo di conciliazione/proposta del mediatore inserito nel verbale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea secondo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c.; *valorizzare*, anche in chiave di generale efficienza del sistema di tutela con importanti effetti accelerativi per la definizione della controversia, che la relazione redatta dall'esperto nominato da parte del mediatore con il consenso delle parti della procedura di mediazione, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, perché il giudice possa liberamente valutarla; *prevedere* principi di delega per la revisione della disciplina sulla formazione di base e sul necessario aggiornamento dei mediatori, per una migliore specializzazione professionale, mediante un aumento della durata del percorso formativo e la scelta di criteri più idonei per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; *reformare e razionalizzare* i criteri di valutazione di idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione; incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs.28/2010 attraverso la stretta collaborazione fra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria sul territorio.

Si evidenzia il contenuto della *lettera g)* che qualifica la responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che intervengono nelle procedure di conciliazione del procedimento di mediazione e che, pertanto, sono legittimati a concludere gli accordi. Tale responsabilità è loro ascrivibile non solo a titolo di "dolo", ma anche di "colpa grave", intesa come negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. *La disposizione ha natura precettivo-interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con la previsione inserita alla *lettera l)* si propone di estendere i contenuti della formazione per l'accesso all'attività di mediatore, richiedendo anche una formazione basata sull'esperienza pratica dei laboratori su casi concreti oltre ad una modifica in realzione al mantenimento dei requisiti in materia di tirocini obbligatori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione inserita nella *lettera o)* chiarisce il rapporto di collaborazione tra le Università (che hanno una loro propria autonomia) e gli Uffici giudiziari od altri operatori del settore al fine di incentivare e valorizzare la mediazione demandata dal giudice.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La norma, nella sua valenza interpretativa, ha carattere ordinamentale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla formazione nel primo caso saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre nel secondo caso, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari.

Si specifica, inoltre, che i percorsi formativi istituiti in materia di mediazione saranno inseriti nella riprogrammazione dei piani didattici già formulati dalla Scuola superiore della magistratura per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni formativi emersi dall'intensificarsi dell'attività di mediazione prospettata.

Al riguardo, nel segnalare che la presente proposta ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la formazione specifica dei magistrati verrà garantita dalla Scuola superiore della magistratura che è proposta sia alla formazione iniziale che all'aggiornamento di tali figure professionali, anche in materie specifiche come quella della mediazione. Pertanto, agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 6- programma 1.2- Giustizia civile e penale- CdR Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Funzionamento della Scuola Superiore della magistratura", capitolo 1478 che reca uno stanziamento pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023.

Si stabilisce, inoltre, **alla lettera p)**, che lo svolgimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, stante l'accordo delle parti, possa avvenire con modalità telematiche e anche gli incontri possono svolgersi con collegamento da remoto, assicurando che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione o negoziazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che gli interventi sopraindicati hanno natura ordinamentale, e sono tesi alla valorizzazione della procedura di mediazione in chiave sia deflattiva del contenzioso sia di miglioramento della qualità rispetto alla soddisfazione del cittadino e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, considerando, inoltre, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti che accedono all'istituto di composizione stragiudiziale della controversia e che gli eventuali oneri relativi alla processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti.

Peraltro, i casi qui considerati sono stati già ricompresi nelle stime prudenziali relative agli incrementi degli incentivi fiscali delle mediazioni effettuate con le proposte emendative in esame, per i quali sono





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

stati evidenziati gli impatti in termini di minor gettito nelle proposte emendative illustrate precedentemente.

Si segnala, tuttavia, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

La soppressione della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo originario, è volta a far ricomprendere la materia della circolazione stradale fra quelle per le quali è obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita.

Tale intervento ha natura procedurale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Si segnala il contenuto della disposizione della **lettera q)** diretto a prevedere che nelle controversie in materia di lavoro di cui all'articolo 409 c.p.c. e, fermi i principi stabiliti dall'articolo 412-ter c.p.c. riguardo alle altre procedure di conciliazione ed arbitrato previste dai contratti collettivi, ciascuna parte possa essere affiancata, nel corso della negoziazione assistita, dalla presenza di un difensore, nonché da quella di un consulente del lavoro, se lo ritengono necessario, senza che costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presenza dei difensori e di un esperto in materia laburistica lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. Si evidenzia, infatti, che tale modifica, essendo finalizzata ad estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali, vertenti in materia di lavoro disciplinate dall'articolo 409 c.p.c., - senza che ciò costituisca condizione di procedibilità - assicura all'accordo il regime di stabilità protetta previsto dall'articolo 2113 c.c. e fermo restando quanto disposto dall'articolo 402-ter, realizzando l'obiettivo di deflazionare i carichi di lavoro connessi all'attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell'iter procedurale, con recupero dell'efficienza del sistema giustizia.

Si deve, ad ogni modo, rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuale in materia di lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, mentre la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, attestandosi su un range medio tra il 2-4% del totale delle casistiche (ricomprensenti la conciliazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita).

Giova, inoltre, evidenziare che la disposizione che si sta trattando, contenendo un bilanciamento tra la previsione di esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di circolazione





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

stradale (lettera c) e la possibilità di applicare alle controversie laburistiche di cui all'articolo 409 c.p.c. l'istituto della medesima negoziazione, attua una compensazione anche sotto il profilo finanziario, neutralizzando l'eventuale onere da sostenere riguardo al patrocinio a spese dello Stato.

Si segnala, inoltre, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.”

Quanto le spese relative alla presenza dei consulenti graveranno sulle parti interessate che sopporteranno i costi secondo un progetto di ripartizione valevole per entrambi, ai fini della migliore realizzazione dell'accordo.

Si analizza, di seguito, l'impatto finanziario degli interventi previsti dalla **lettera t)** del comma 4 del presente articolo.

Con le disposizioni inserite nel **numero 3)** si intende realizzare uno snellimento delle procedure con recupero dell'efficienza del sistema giustizia, mediante l'utilizzo nell'eventuale giudizio di merito, delle prove già raccolte nel corso della procedura di negoziazione assistita, evitando così di duplicare l'attività istruttoria. *Si evidenzia il carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con la **lettera u)** si introducono ulteriori criteri di delega che favoriscono e potenziano lo strumento della negoziazione assistita, in materia di diritto di famiglia.

La novità principale in questo ambito, consiste nel prevedere espressamente che per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, casistica che attualmente si verifica in ambito giudiziario e che viene parimenti traslata anche per quanto concerne le procedure stragiudiziali per consentire la completa definizione delle problematiche di natura personale e di natura patrimoniale concernente gli accordi di separazione e di divorzio, come anche accade per le previsioni contenute all'articolo 5, comma 8 della legge 898/1970 riguardo alla previsione di congruità demandata dal giudice agli avvocati. *Le disposizioni, pertanto, hanno carattere procedurale ed estendono l'applicabilità di principi e statuizioni*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

già presenti nei procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria alle procedure stragiudiziali in esame al fine di garantire uguale diritti alle parti che optano per queste soluzioni compositive

Si rappresenta, comunque, che secondo un principio generale, i patti in esame non devono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi di buona fede, di cui è sempre assicurata la tutela.

Si tratta di disposizione di natura ordinamentale e procedurale con finalità di semplificazione delle procedure che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, restando l'ulteriore corso degli accordi ivi previsti rimesso, secondo i casi, alla stipulazione di atto pubblico o scrittura privata, nonché all'applicazione delle opportune o necessarie forme di trascrizione ed iscrizione secondo gli ordinari principi civilistici e nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

Per quanto, poi, concerne la conservazione degli accordi da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati ed il rilascio di copia autentica da parte dei medesimi, si rappresenta che già attualmente, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, tali organismi conservano in apposita banca dati gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dagli avvocati, rilasciando copia autentica dei medesimi a chi ne faccia richiesta e ne abbia interesse ad esibirli in altre controversie. *La norma ha natura ordinamentale in quanto equipara la disciplina vigente, estendendola anche agli accordi raggiunti in sede di separazione e di divorzio, senza alcun effetto negativo a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di conservazione e manutenzione della banca dati rimangono a carico dei citati Consigli dell'ordine così come gli adempimenti connessi al rilascio di copia autentica degli atti.*

Il **comma 5**, contiene i principi inerenti la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nell'obiettivo dell'efficientamento del procedimento, dello snellimento delle procedure e del contingentamento dei tempi la legge delega ha previsto nell'intento di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo (*lettera a*) di rideterminare *in toto* i termini di presentazione delle pretese di parte (sia dell'attore/ricorrente che del convenuto nonché gli interventi di terzi nel giudizio) e la scansione delle varie fasi del processo a pena di decadenza dei diritti petiti. Tuttavia, resta confermato il potere del giudice di procrastinare i tempi processuali a salvaguardia del principio del contraddittorio e a tutela del principio della regolare costituzione degli elementi probatori su cui fondare la decisione della causa.

In particolare, si evidenzia che il presente **comma 5**, è teso a rimodulare la fase introduttiva del giudizio con la finalità di valorizzare gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il *thema decidendum*. In particolare, sono rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che devono contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, nonché la esposizione





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione (*lettera b*); l'indicazione, da parte dell'attore sin dall'atto di citazione dei mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione (*lettera c*), nonché prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte nel caso sussistano i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (*lettera d*); il convenuto deve proporre nella comparsa già alla prima udienza tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti a fondamento dei presupposti dell'atto di citazione all'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende valersi, compresi i documenti che offre in comunicazione (*lettera e*).

Si prevede, inoltre, alla *lettera f*) che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali; Infine, si prevede che in un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto possa precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.

Le successive modifiche inserite nella *lettera g*) intervengono per determinare i termini per le memorie sopra indicate e in modo da permettere uno svolgimento celere della fase di trattazione della causa, garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.

In analoga direzione si pongono le previsioni inserite con la *lettera h*) che prevedono l'adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g) già illustrati.

Con l'introduzione della disposizioni contenute nella *lettera i*) si stabilisce di prevedere che nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile (numero 1), nonché che il giudice possa decidere sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni (numero 2).





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

All'udienza per la decisione il giudice può riservarsi e depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, come detto sopra se si tratta di giudice monocratico, ovvero nei successivi sessanta giorni se si tratta di giudice collegiale (*lettera l*).

Di particolare significato è la modifica proposta alla *lettera m*), relativa alla possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione - contrariamente a quanto accade attualmente dove il tentativo si ferma alla chiusura della fase istruttoria - proprio per incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione *in limine litis*, così da deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Stessa finalità ha l'introduzione del c.d. "procedimento semplificato di cognizione" che è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza (*lettera n*).

Inoltre, per rendere ancora più spedita la decisione riguardo a diritti disponibili, è previsto anche che il giudice possa pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio (ordinanza), esecutivo della domanda proposta dall'istante, qualora le ragioni del convenuto siano manifestamente infondate. L'ordinanza così pronunciata è soggetta a reclamo ex articolo 669 *terdecies* c.p.c. ma non acquista efficacia di giudicato né può essere prodotta in altri giudizi (*lettera o*).

Infine, proprio per eliminare *ab origine* richieste pretestuose ed evitare il prosieguo dell'attività giudiziaria, con risparmio di tempi e di adempimenti processuali nonché l'impiego di risorse umane e strumentali, già all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice può pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall'attore quando la stessa sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti al comma 3, nn. 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c. Come detto per il rigetto della risposta del convenuto, anche in tal caso l'ordinanza può essere reclamata ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c. e non ha valore di giudicato né può essere prodotta in altri procedimenti (*lettera p*).

Si prevede, inoltre, di estendere l'applicabilità del regime di convalida per scadenza del contratto di locazione o di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda (*lettera r*). *Si tratta di norma di natura procedurale che ha come finalità quella di definire in maniera accelerata alcuni procedimenti anche senza la presenza del contraddittorio tra le parti. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con la *lettera s)* del citato comma 5 dell'articolo in esame, si definiscono i rapporti tra collegio e giudice monocratico per i casi di connessione e per l'eventuale trasferimento della controversia dinanzi al tribunale in composizione collegiale qualora il giudice monocratico rilevi la propria incompetenza nonché la procedura inversa nei casi in cui invece sia quest'ultimo a dover deferire la causa al tribunale in composizione collegiale.

Si segnala che, qualora la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione collegiale l'ordinanza di remissione emessa dal giudice monocratico, deve essere comunicata alle parti, che entro dieci giorni dalla comunicazione, possono chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, evitando la precisazione delle conclusioni e che l'assegnazione di ulteriori termini alle parti per il deposito di atti difensivi.

Infine, alla *lettera t)* si prevede di modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

Le disposizioni inserite nel comma 5 in esame contengono positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi istruttori e decisionali e sono tese a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose. Si rappresenta, in via generale, il carattere ordinamentale e precettivo delle norme contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con il *comma 6* del presente articolo vengono fissati i criteri per la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale con l'intento di razionalizzare e semplificare le procedure anche nel procedimento collegiale.

Vi sono, in particolare, i seguenti significativi punti: a) la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; b) l'introduzione di un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica. La soppressione delle lettere b) e d) dell'articolo 4 del testo originario è da ritenersi coerente con quanto indicato nel comma 5 dell'articolo in esame, contenente la previsione di un rito unico semplificato per il primo grado, abrogando il rito sommario di cognizione, il quale, invece, viene mantenuto insieme al rito ordinario di cognizione, seppure con le modifiche ed integrazioni del caso.

Il comma in esame è di carattere ordinamentale ed è volto a conservare l'attuale disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno continuare ad essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con le disposizioni inserite nel **comma 7** dell'articolo in esame si interviene nel processo davanti al giudice di pace, con l'intento di modularlo sullo schema del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In particolare, l'intervento contenuto nella *lettera b)* è diretto ad escludere dall'ambito di applicazione della delega l'ampliamento della competenza del giudice di pace il diritto tavolare, che è soggetta a specifica disciplina per i territori ove vige il sistema in questione per le specifiche esigenze di quelle zone dove sono vigenti le banche dati del Libro Fondiario, il motivo per cui la predisposizione dell'istanza tavolare e dei documenti necessari a corredo della stessa, l'esame del decreto tavolare, fino all'eventuale deposito del reclamo tavolare e/o del ricorso alla Corte d'Appello sono sottoposti a normativa speciale. *La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare volta anche a promuovere la cultura della composizione concordata dei conflitti, ha l'obiettivo di favorire la più efficace ripartizione della trattazione degli affari tra giudice di pace e giudice del tribunale in composizione monocratica. La redistribuzione delle competenze, peraltro già dettata con la c.d. "Riforma Orlando, la cui entrata in vigore è prevista per il 31 ottobre 2025, è funzionale all'efficacia del procedimento civile ed alla durata del medesimo, atteso che i giudici togati, in qualità di giudici del tribunale monocratico, saranno chiamati a decidere su questioni demandate al collegio. La ripartizione delle materie consentirà un'equa e ragionata distribuzione dei procedimenti, con coinvolgimento del tribunale in composizione collegiale solamente per le questioni più rilevanti e complesse ed impiego del personale di magistratura su scala più estesa, così da consentire un notevole abbattimento dell'arretrato ed una celere definizione delle pendenze in tempi ragionevoli. Sotto il profilo finanziario, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte alla UdV 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Azione: "Magistratura onoraria" sul capitolo, 1362, p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici di pace aggregati, giudici onorari di Tribunale e Vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" che reca uno stanziamento pari ad euro 199.449.725 per ciascun anno del triennio 2021-2023, segnalando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter della legge 12 novembre 1991, n. 374, gli stessi giudici di pace sono soggetti al compenso massimo di euro 72.000 lordi annui e, pertanto, eventuali ulteriori attività rientrano nel limite previsto dal predetto tetto.*

Il **comma 8** attiene al giudizio di appello sul quale la presente riforma interviene, nel solco degli interventi operati di recente con i quali in particolare si è previsto un aggravamento degli oneri per l'appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all'esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.

Per entrare nella specificità delle disposizioni disegnate, si rappresenta che si intende rendere più chiara, sintetica e specifica l'esposizione delle indicazioni previste a pena d'inammissibilità negli atti introduttivi dell'appello così come disciplinati dagli articoli 342 e 434 c.p.c. e, con la soppressione della lettera n) dell'articolo 6 del testo originario, rendere più trasparente l'applicazione dei principi connessi al dovere di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti di parte.

In particolare, con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza, si prevede, oltre alle disposizioni che impongono di formulare i motivi di appello secondo i principi di sinteticità e chiarezza, il ripristino della figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio.

Si segnalano, in particolare, gli interventi diretti ad introdurre *le lettere g) e h)*.

La prima dispone, infatti, che nell'ambito dei procedimenti di correzione delle sentenze e delle ordinanze secondo quanto previsto dall'articolo 287 c.p.c. "*Casi di correzione*", le parti possono richiedere congiuntamente di non presenziare all'udienza mediante istanza da presentare almeno cinque giorni prima della stessa già fissata e nel caso la richiesta non fosse congiunta prevedere che il giudice abbia la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissare però apposita udienza. La presente disposizione permette di razionalizzare il procedimento di correzione delle sentenze o ordinanze, accelerando così i tempi di definizione dello stesso, con una risposta diretta a soddisfare la volontà delle parti.

Il secondo inserimento mira ad apportare alcune modifiche all'articolo 288 c.p.c. "Procedimento di correzione", introducendo la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche nel caso di contestazione della quantificazione delle spese giudiziali effettuata dal giudice liquidate con provvedimento già





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

passato in giudicato, tenendo presente che tale facoltà risulta esperibile solo fino alla decorrenza di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. La norma è diretta a disincentivare il sistema delle impugnazioni attraverso il ricorso a tale strumento nelle sole ipotesi sopra evidenziate.

La disposizione in esame è finalizzata a permettere un più razionale utilizzo della procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, in quanto tale procedura consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento, facilitando al giudice tale compito con una procedura più celere e snella, con una soddisfazione più immediata degli interessi delle parti e infine, adottando la stessa procedura di correzione anche per la determinazione delle spese giudiziali effettuata dallo stesso giudice.

Le norme hanno carattere procedurale e non sono in grado di determinare oneri per la finanza pubblica, attesi gli effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso e in termini di riduzione delle tempistiche processuali.

Con la **lettera l**) si precisa in modo più chiaro il ruolo e i poteri del collegio, con due indicazioni puntuali relative la prima, al fatto che l'udienza di discussione della causa si svolge davanti al collegio, cui sono conferiti i poteri di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa davanti al consigliere istruttore e la seconda di prevedere, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. *La norma ha natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.*

Si segnala che il comma in esame che interviene in materia di giudizio di appello contiene positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi decisionali ed è tesa a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose, mentre sotto il profilo finanziario, si segnala il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un'unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro.

In via generale, con riferimento alle modifiche introdotte, si rappresenta il carattere ordinamentale e precettivo delle disposizioni contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, con riferimento alle istanze pretestuose di cui si è detto sopra, dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, con ordinanza non impugnabile, la previsione (lettera f), numero 3) secondo la quale il giudice può condannare la parte che le ha proposte al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000 in favore della cassa delle ammende. Al riguardo, si evidenzia l'impatto positivo derivante da un nuovo gettito d'entrata sebbene allo stato, non quantificabile.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con il **comma 9** si prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerale che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Si ricorda il principio cardine che ispira le modifiche al testo della riforma in esame: i motivi dell'atto introduttivo di ogni grado di giudizio - in tal caso il ricorso per cassazione - devono essere chiaramente e sinteticamente esposti in maniera specifica (*lettera a*).

Si prevede, inoltre, di *unificare i riti camerale* mantenendo la disciplina di cui all'articolo 380-bis.1 c.p.c. con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata (*lettera b*), mediante la soppressione della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici. Novità importante è poi l'*introduzione di un procedimento accelerato* (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza; infatti, un giudice della Corte funge da filtro e propone la definizione del ricorso con l'indicazione dei possibili esiti sopra richiamati con avviso comunicato agli avvocati delle parti (*lettera e*). Nel caso in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio e liquida le spese processuali. Si segnala in proposito il beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza "de qua" è esonerato dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quater del T.U. 115/2002 (punto 3 della citata lettera e).

Sulla base dei dati ricavabili dall'Annuario statistico 2020 predisposto dall'ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, è possibile effettuare in via prudenziale una stima degli effetti prodotti dalla disposizione in esame relativamente al punto 3 della lettera e), selezionando dalla tabella "*Serie storica dei ricorsi definiti con pubblicazione del provvedimento classificati con esito*" le sole voci relative agli esiti di rigetto, inammissibilità e altre decisioni - nel triennio 2017-2019 - prevedendo di utilizzare il valore del contributo unificato relativo ai processi civili di valore indeterminabile pari a euro 518 e di prevedere destinatari della disposizione circa il 5% della media dei ricorsi rilevati.

Viste le premesse metodologiche, l'onere è quantificato, in via prudenziale, in euro 586.894 dal 1°/7/2022 e di euro **1.173.788** a decorrere dal 2023, come rappresentato nel prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ARTICOLO 1, COMMA 9, lettera e), num. 3

Ricorsi definiti per esito	2017	2018	2019	Totale 2017-2019	Media triennio 2017-2019	Ipotesi 5% dei ricorsi medi	Versamento ulteriore importo da versare ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002	Minor gettito per assenza di versamento ai sensi art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Rigetto	12.979	13.758	13.567	40.304				
Inammissibilità	4.826	5.381	6.179	16.386	22.656	1.133	1.036	1.173.788
Altre decisioni	2.423	6.179	2.680	11.282				
Totale	20.228	25.318	22.423	67.969				

Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio Statistica

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica inserito nella **lettera f)** del citato comma 8 dell'articolo in esame. Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare. Si prevede inoltre, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione.

Una importante novità è rappresentata dal contenuto della **lettera g)** che prevede l'esercizio da parte del giudice di merito del potere di *rinvio pregiudiziale* alla Corte di Cassazione per la definizione di questioni di diritto e di particolare importanza, qualora ricorrano specifici requisiti dettati dalla norma. In tal caso, il giudizio di merito verrà sospeso, in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, si precisa che non si tratta di un mezzo di impugnazione e che è previsto un "filtro" affidato al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Il principio espresso dalla Corte, oltre ad avere efficacia vincolante nel caso trattato, sarà espressione di un principio di diritto anche per fattispecie analoghe, con evidenti effetti deflattivi legati al sorgere ed al protrarsi di contenziosi dovuti alla mancanza di una chiara regola ermeneutica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 3) della lettera e) del presente articolo, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si precisa, infine, che ad eccezione del numero 3 della lettera e) del comma 9 dell'articolo in esame, l'intervento normativo, avendo natura ordinamentale e procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 10** del presente articolo si intende realizzare l'intervento auspicato con la pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 123 del 2017) che disciplini il sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, permettendo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con quello di difesa dei terzi di buona fede.

Al riguardo, l'intervento si rende necessario per conformarsi alle disposizioni della Convenzione EDU che impone agli Stati contraenti di «conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte». In quest'ottica, pertanto, è necessario che, qualora non già previsti negli ordinamenti interni, si debbano adottare delle misure per porre rimedio alle violazioni accertate dalla Corte europea, cessando il comportamento dannoso e rimuovendo le conseguenze riconducibili alla lesione (*restitutio in integrum*).

In particolare, si rappresenta che l'obiettivo della presente disposizione è l'adeguamento al quadro unionale esistente in materia, prevedendo un criterio di delega che consentendo la riapertura del processo civile o amministrativo introduca un nuovo caso di revocazione della sentenza civile passata in giudicato (*lettera a*) evitando comunque la duplicazione dei ricorsi, disciplinando altresì l'ambito di applicazione (limitandolo ai soli casi in cui non vi è spazio per una misura risarcitoria), i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione e la relativa decorrenza (*lettera d*).

Si segnalano, inoltre, le previsioni contenute rispettivamente nella *lettera b*), secondo le quali sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito del procedimento per revocazione in esame; e nella *lettera c*) che stabilisce che la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetta alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero.

Da ultimo, con la *lettera f*) viene inserito un criterio di delega di carattere generale che consenta gli opportuni adattamenti dell'ordinamento interno resi necessari dalle introducende disposizioni.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, ed è volta a superare la riscontrata assenza evidenziata dalla Corte Costituzionale di norme procedurali che consentano la riapertura dei processi civili nel caso in cui si renda necessario uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dei diritti dell'uomo. Inoltre, si segnala l'ulteriore effetto di evitare procedure di infrazione a carico dello Stato per mancata attuazione di prescrizioni dell'organo internazionale, con aggravio di procedure e con inflizione di sanzioni connesse alle violazioni riscontrate.

Per gli enunciati motivi, pertanto, si rappresenta che il comma 10 in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che ai relativi adempimenti di natura istituzionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione contenuta nel **comma 11** è diretta ad integrare i principi di delega con l'obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla quantificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all'applicazione del regime introdotto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l'opportuna disciplina transitoria.

Si segnala che la norma, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni concretizzato anche in ambito lavorativo con lo snellimento delle procedure. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 12** dell'articolo in esame declina i principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In primis si segnala l'intervento di cui alla **lettera a)**, con la quale si prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

La possibilità di avviare il processo di esecuzione mediante copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo determina effetti positivi sull'iter processuale sia perché conferisce una spinta di accelerazione alla procedura sia perché, snellendo le attività burocratiche, consente di eliminare adempimenti superflui per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai o per i conservatori degli archivi notarili e anche per i legali che sono, quindi, esonerati dall'incombenza di





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, potendo estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal fascicolo elettronico del processo civile telematico attestandone la conformità ai rispettivi originali.

Sempre in linea con l'intento di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di esecuzione deve inquadarsi l'intervento relativo alla *lettera b)* che in sostanza è diretto a riformare la disciplina del termine di efficacia del precetto nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che consente al creditore di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Poiché si tratta di attività delicate e a volte anche complesse è necessario preservare l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare ulteriori adempimenti (rinnovazione del precetto, notifiche e quant'altro) che rallentano considerevolmente la procedura esecutiva, moltiplicando le incombenze anche degli uffici giudiziari e avvantaggiando in tal senso debitori abbastanza scaltri che nel frattempo possono evitare la procedura spogliandosi anche fraudolentemente dei beni di loro proprietà. Con la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto invece il creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, può predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per richiedere l'autorizzazione ad accedere alle informazioni di cui al secondo comma dell'art. 492 *bis* c.p.c.

L'istanza deve essere depositata telematicamente, avanti al Tribunale del circondario ove il debitore risiede. Una volta concessa l'autorizzazione, il creditore può formulare la richiesta di accesso ai dati del debitore direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite comunicazione P.E.C., allegando le copie conformi all'originale del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del decreto di autorizzazione emesso dal Tribunale.

L'Agenzia delle Entrate, una volta terminate le operazioni, invia un avviso al creditore, chiedendogli il versamento, mediante F24, di un importo a titolo di tributo speciale per le attività di ricerca. Versato il tributo, l'Agenzia delle Entrate provvederà, infine, all'invio dei risultati al creditore. *La disposizione deve essere accolta in termini positivi sia perché è suscettibile di rendere efficaci e conclusive le procedure esecutive, evitando la ripetizione ad infinitum di atti processuali sia in quanto gli istanti conseguiranno più agevolmente la soddisfazione dei loro crediti attraverso la possibilità di ricercare in tempi ragionevoli i beni da aggredire che siano nel possesso effettivo dei debitori. Il pagamento del contributo sia per gli atti giudiziari che per le operazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – soprattutto con riferimento all'ulteriore contributo speciale richiesto dall'agente di riscossione per l'attività di ricerca*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

svolta sui beni di pertinenza dell'esecutato – sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata nelle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.

L'intervento previsto dalla **lettera c.)** nell'ottica di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine, che nella previsione vigente è di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita, per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale ex articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento, con possibilità di ulteriore proroga sempre per ulteriori 45 giorni. La disposizione si giustifica con la circostanza i creditori possono ricorrere, come già attualmente succede, a dichiarazioni e certificati sostitutivi per i quali sopperisce il ricorso alla consultazione telematica dei pubblici registri, senza che vengano sovraccaricati delle incombenze i pubblici uffici. *L'intervento contrae notevolmente i tempi della procedura esecutiva ed evita adempimenti burocratici spesso onerosi per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici delle pubbliche amministrazioni.*

Si segnala l'inserimento della previsione contenuta nella **lettera d)** con cui si formalizza una prassi assai diffusa che consiste nella collaborazione del custode con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. ai fini della verifica della documentazione ipocatastale. L'intervento è diretto a favorire un controllo più efficace della documentazione e una lettura più agevolata e comprensibile delle relazioni, riducendo così il margine di errori. *Stante la natura procedurale e organizzativa della disposizione, non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Le successive **lettere e) e f)**, riguardano la conservazione dei beni, mobili ed immobili, oggetto della procedura. Il primo intervento riguarda la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento - in quanto quest'ultimo coincide normalmente col debitore esecutato - mentre il secondo intervento riguarda un'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile soprattutto quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore. In tali situazioni l'intervento prevede che il giudice dell'esecuzione debba ordinare la liberazione dell'immobile pignorato al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Se l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, il termine è al massimo protratto fino al momento del decreto di trasferimento e non più a quello dell'aggiudicazione, anticipando ulteriormente i termini della procedura espropriativa.

Le disposizioni introdotte dalla **lettera g)** prevede la standardizzazione degli schemi da utilizzare per relazione di stima e per gli avvisi di vendita. Si rappresenta, anche per tale disposizione, la *natura procedurale e organizzativa, in ragione di cui non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Infine, si segnala l'introduzione della previsione di cui alla **lettera h)** che il custode nominato proceda a dare attuazione alla liberazione dell'immobile pignorato osservando le prescrizioni del giudice





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dell'esecuzione senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 605 e ss. del c.p.c. (quindi senza notifica dell'atto di consegna e rilascio dell'immobile) successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non venga esentato dallo stesso aggiudicatario o assegnatario del bene. *Le proposte sono dirette ad accelerare le operazioni esecutive e di vendita e aggiudicazione/assegnazione dei beni e hanno un impatto positivo in termini di contingentamento dei tempi procedurali, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Le *lettere i), l) e m)* ridisegnano l'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato. Le disposizioni intervengono per fornire sia un iter ben definito degli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti sia per fornire al G.E. la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista, il quale nel caso di difformità rilevate è suscettibile di rimozione.

La proposta estende il perimetro della delega al professionista con il proposito di liberare il G.E. da incumbenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che possono essere svolti dal delegato. Il compenso del professionista non è oggetto di revisione e rimane quello stabilito con la normativa attualmente vigente e che è disciplinata da regolamento interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, oggetto di aggiornamento.

Con la *lettera n)* si dettano le specifiche regole riguardanti la vendita privata, istituto conosciuto in altri Stati europei. Nello specifico, gli interventi inseriti sono tesi ad ottenere la velocizzazione dell'iter della procedura esecutiva e il contenimento dei costi, mediante la collaborazione fattiva del debitore, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo l'accelerazione delle varie operazioni di vendita con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre, talvolta, per effetto del susseguirsi automatico dei ribassi.

In particolare, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione - a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 cpc - a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

A tal fine viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Con riferimento alla valutazione sull'istanza debitoria in capo al giudice, si segnala che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, dopo comunque aver acquisito il consenso dei creditori. È fatto salvo, comunque, il potere del giudice di assumere, nel





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

contraddittorio tra gli interessati, sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente.

Da segnalare l'obiettivo di snellimento e contingentamento delle procedure perseguito con la previsione secondo la quale, con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita, debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato.

Con l'obiettivo sempre di accelerazione e snellimento delle procedure, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.

Al riguardo, si ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti, verranno ripartiti tra gli altri partecipanti alla medesima procedura.

L'intervento in esame, - finalizzato a un maggior efficientamento delle operazioni di vendita dei beni immobili, delegate dal giudice dell'esecuzione ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti inseriti negli elenchi di cui agli articoli 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura dei compensi liquidati che rimangono comunque, secondo le regole ordinarie, posti a carico delle procedure esecutive.

Ispirata all'obiettivo del contingentamento dei tempi è poi la previsione secondo la quale, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile (numero 5).

Da ultimo, l'intervento in esame stabilisce che l'istanza di richiesta autorizzazione alla vendita possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità (numero 6).

Le norme considerate con l'intervento alla suddetta lettera i) sono di natura precettiva e procedurale e non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta con la **lettera o)** riguarda i criteri adottati per la determinazione dell'ammontare del prezzo della vendita dei beni nonché il termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis c.p.c.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si segnala, inoltre, il contenuto delle lettere *p*) e *q*), diretto ad evitare il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni dediti ad attività criminose a scopo di riciclaggio o al finanziamento di attività di terrorismo nelle procedure esecutive di vendita ed aggiudicazione dei beni immobili sia in caso di procedura individuale che di procedura concorsuale. Pertanto, gli obblighi di verifica posti a carico dei soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, mediatori ed intermediari finanziari e professionisti autonomi - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva europea 2005/60/CE cui il predetto decreto dà attuazione, nei confronti dei loro clienti sono estesi anche agli aggiudicatari dei beni immobili alienati riguardo ai quali il decreto giudiziale verrà emanato solo dopo l'avvenuto rispetto degli obblighi prescritti. A tale finalità è previsto che presso il Ministero della giustizia sia istituita una banca dati delle aste giudiziali ove devono confluire tutti i dati identificativi degli offerenti, quelli del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione, il prezzo di aggiudicazione e le relazioni di stima, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che li richieda.

Il comma 12 in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva indicata, inserendo nel quadro normativo interno disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. È da segnalare, al riguardo, che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già detiene le informazioni e le modalità di gestione ed autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie. Infatti, con il provvedimento 2 aprile 2009, "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati" sono stati creati:

- *l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (Sezione A)*
- *l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (Sezione B)*
- *il registro nel quale sono conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell'inserimento nelle sezioni A e B dell'elenco e i decreti di diniego e cancellazione.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni provenienti dai predetti canali è di facile realizzazione una modifica applicativa dei programmi già in uso alla predetta direzione senza previsione di impiego di ulteriori risorse finanziarie e strumentali e, senza previsione di aggravio di oneri per la finanza pubblica. Tale risultato potrà essere assicurato attraverso la sinergia operativa della Direzione generale per i sistemi automatizzati che supporta il Dipartimento citato di questa amministrazione nella gestione delle dotazioni informatiche utilizzate. Si precisa, infine, che la banca dati per le aste giudiziali si concretizza in uno strumento informativo non gestionale utile alla tracciabilità dei soggetti che vi partecipano.

In relazione alle disposizioni esaminate comunque, si rappresenta che la maggior parte degli adempimenti è a carico delle parti e i costi sostenuti rimangono a carico dell'intera procedura esecutiva, mentre le incombenze degli uffici giudiziari risultano notevolmente ridotte e snellite con la conseguenza di una migliore e più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. Ad ogni modo si assicura che a queste ultime potrà farsi fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con le disposizioni contenute nel **comma 13** dell'articolo in esame si interviene nei procedimenti in camera di consiglio con l'obiettivo di ridurre sia nel Tribunale ordinario che in quello per i minorenni i ricorsi privi di collegamento con l'esercizio dell'attività giurisdizionale prevedendone il trasferimento della relativa competenza alle amministrazioni interessate e ai notai che nella loro qualità di pubblici ufficiali assicureranno la tutela degli interessi coinvolti nelle procedure in questione. *Si segnala che l'intervento, che ha carattere ordinamentale, è teso a migliorare l'efficienza della gestione di procedure che analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materie contigue possono essere demandate ad organi o soggetti diversi da quelli giurisdizionali con chiaro effetto deflattivo degli affari affidati alla trattazione in camera di consiglio del tribunale tanto ordinario che per i minorenni in composizione collegiale.*

Le disposizioni inserite nel **comma 14** del comma 1 del presente articolo nascono dall'esigenza di regolamentare il coordinamento tra la disciplina in materia di cooperazione giudiziaria in ambito civile con le norme di diritto processuale internazionale, definendo quali siano i procedimenti esperibili nelle diverse procedure europee previste dai seguenti regolamenti:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Le criticità del sistema del diritto internazionale privato sono emerse a seguito della non lineare applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 (che per l'appunto prevedeva la riforma del suddetto sistema) con problematiche in tema di riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva. A tal fine, pertanto, l'intervento trova il suo fondamento nella necessità di definire le scelte processuali da attuare nell'ambito dei procedimenti di cui ai regolamenti ed alla convenzione sopra citati, tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi delle stesse procedure europee. Per questi motivi, si è prescelto secondo i casi di optare o per il rito ordinario di cognizione o per quello sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile o con altro rito ordinario semplificato, conformandoli alla normativa internazionale.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, viene proposta per tutti gli interventi di cui sopra, la clausola di salvaguardia di livello generale, la quale stabilisce che il giudice provvede con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione, o con altro rito ordinario semplificato.

La disposizione in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale ai regolamenti indicati, inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si segnala la soppressione dell'articolo 10 (*Giudizio di scioglimento delle comunioni*) del testo originario del presente disegno di legge, che introduceva in tale materia un nuovo procedimento stragiudiziale, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, *evidenziando l'intervento realizzato non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Le disposizioni inserite nel **comma 15** intervengono in materia di arbitrato. In via generale si segnala che le modifiche introdotte sono dirette a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricsuzione dello stesso per gravi ragioni ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile ed inserendo l'obbligo di una dichiarazione da parte dell'arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico dove siano indicate tutte le circostanze di fatto rilevanti in grado di minare la garanzia indicata. Inoltre, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. Inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

Con l'intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di inquadrare sistematicamente e valorizzare l'istituto dell'arbitrato con conseguente snellimento dei carichi di lavoro giudiziali, potenziando le soluzioni conciliative che evitano dispersione di risorse umane, strumentali e finanziarie collegate all'attività giudiziaria.

In particolare, si rappresenta che, con le previsioni contenute nella *lettera a)* si intende rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricsuzione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

fatte valere come motivi di ricusazione. *Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale, si propone come indicato di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Con il contenuto della *lettera b)*, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. *La previsione che ha carattere ordinamentale e precettivo, dettata per rendere più celere ed efficace la procedura di ratifica di una condanna pronunciata da autorità straniere, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere svolti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Ulteriore intervento è quello concretato nell'inserimento della *lettera c)*, che prevede l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, nonché mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario. *Stante la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Con l'intervento contenuto nella *lettera f)* inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

Si evidenzia che l'inserimento della *lettera h)* è diretto ad introdurre, anche per la nomina degli arbitri, da parte dell'autorità giudiziaria, criteri e principi di indipendenza e imparzialità attraverso la previsione di conferimento degli incarichi secondo regole di trasparenza ed efficienza, al fine di garantire che vi sia





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

un'equa rotazione delle nomine tra tutti i professionisti, senza alcuna preferenza o disparità di trattamento.

L'intervento applica i principi di imparzialità e terzietà del giudice anche all'arbitro nominato per la controversia negoziale e sancisce uno dei requisiti essenziali dell'organo che è chiamato a dirimere la lite e contemperare gli interessi delle parti. Per la sua natura ordinamentale e precettiva la disposizione in esame non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con le disposizioni contenute al **comma 16** del presente articolo si intende prevedere una disciplina più organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

L'intento è quello di stabilire regole comuni a tutti i professionisti indicati per l'iscrizione presso i tribunali, nonché distinguere le varie figure di consulente tecnico, ma creare un albo nazionale unico dove si possa accedere per ricercare le figure professionali più adeguate a ciascun caso concreto. Inoltre, devono essere dettate norme dirette a favorire la mobilità dei professionisti escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro, a prevedere la loro formazione continua e tutelare le situazioni di salute, gravidanza e contingenti e, *in primis* deve essere costituita presso ciascuna corte di appello una commissione che verifichi la regolarità delle nomine.

Si rappresenta che non si tratta di istituire nuove figure professionali, ma di prevedere una più rigorosa disciplina dell'accesso alle mansioni di consulente tecnico e/o perito, che incentivi la preparazione specifica nei settori richiesti e con suddivisione delle professionalità secondo percorsi formativi ben definiti, che prevedano un continuo aggiornamento. Tale formazione rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali con onere di coloro che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici di provvedervi personalmente anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza. La possibilità di creare un albo unico permetterà, inoltre, di reperire il CTU senza dover forzatamente reperirlo nell'ambito circondariale o distrettuale e con la possibilità di sostituirlo anche in caso di impedimento momentaneo dello stesso. Si consideri, al riguardo, che i consulenti tecnici sono esperti in specifici ambiti, ma che svolgono le loro prestazioni come liberi professionisti, potendo collaborare con i servizi della giustizia con modalità collaborative ma non esclusive senza essere legati da rapporti di lavoro subordinato. *Si rappresenta che presso le corti d'appello una commissione di verifica sarà deputata al controllo della regolarità delle nomine. Ai componenti delle commissioni di cui sopra, composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia, si prevede che non dovranno essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Per tale motivo, si segnala che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere dell'iscrizione nell'albo è a carico dell'interessato, che verserà i contributi al fine di mantenere la propria iscrizione e di poter intervenire nel processo su istanza delle parti che supporteranno i costi della consulenza del professionista di cui potranno fruire a loro vantaggio nel corso della causa instaurata. L'eventuale collaborazione richiesta dal giudice è da considerarsi quale ausilio/perizia che soggiace alle ordinarie disposizioni in tema di spese di giustizia di cui al T.U. 115/2002. Per il medesimo motivo, non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica la previsione della possibilità di chiedere la sospensione volontaria dall'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso il tribunale, restando, il professionista comunque iscritto all'Albo Professionale di appartenenza, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizioni inserite nel **comma 17)** dettano delle regole comuni a tutti i procedimenti civili.

In tale direzione è previsto che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l'assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza.

Per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto e ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. I sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa ed alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata come, avviene ad esempio con il ricorso al deposito attraverso l'area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e finanziata nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D.Lgvo 14/2019 (artt. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame.

Si assicura, che da informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale - DGSIA - l'implementazione delle sopra descritte soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, già previste





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

nel suddetto programma di informatizzazione del processo telematico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, nonché nel capitolo di bilancio 7203, p.g. 8 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”.

Ad adiuvandum, si rappresenta che eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere sostenuti attraverso le integrazioni previste con il d.p.c.m. 11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. (lettere a, b e c).

Inoltre, è previsto alla **lettera d)** che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo nel rispetto di criteri di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e dell'utenza: consultabilità che è possibile attraverso una schematica strutturazione dei campi informatici dei registri processuali di cui, già allo stato attuale, l'amministrazione della giustizia è fornita.

Con tale intervento si perseguono obiettivi di snellimento e speditezza del procedimento, pertanto, stante la natura ordinamentale tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'introduzione della **lettera e)** prevede la sanatoria di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello, alla forma e ai limiti richiesti dagli schemi informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti al fine di eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale. Viene precisato che della violazione delle specifiche tecniche sarà tenuto conto nell'ambito di attribuzione delle spese processuali.

La presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la legge delega (**lettera f**) impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il D.P.R. n.115 del 2002.

In particolare, si prevede di attivare - per il versamento del contributo unificato da parte dei privati - sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, *così come già previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto - legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*, ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecunarie.

La legge sopracitata prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. *Ciò avviene attraverso la stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.*

Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Si segnala che con la previsione contenuta nella **lettera g**) si prevede la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, consentendo di procedere, in tal senso, anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti. *Trattasi di norma di carattere procedurale.*

Si segnala, poi, le disposizioni inserite nelle **lettere dalla h) alla r)** relative ad una serie di previsioni per il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare.

In particolare, la **lettera p)** prevede un contatto diretto tra il giudice e il soggetto destinatario della misura di protezione, ma prevede che, nelle ipotesi in cui la comparizione personale del destinatario potrebbe





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

comportare un pregiudizio al medesimo, che il giudice possa ricorrere all'udienza con collegamento da remoto. La previsione si inserisce sulla linea degli interventi realizzati durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 per garantire la tutela ed il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio e la funzionalità dei servizi della giustizia nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto. Pertanto, è incentivato, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, soprattutto per le udienze che non richiedono la presenza di altri soggetti al di là dei difensori, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice. Tali collegamenti da remoto disciplinati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, con recuperi di efficienza complessiva del sistema e con modalità idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto previsti dalle disposizioni in esame che gli stessi potranno essere assicurati ricorrendo all'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso le presenti disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le disposizioni introdotte al *comma 18* prevedono la possibilità di esercitare la delega attraverso modifiche alla disciplina in materia di Ufficio per il processo, attualmente regolamentata dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dal D.M. 1° ottobre 2015 e dal decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla luce della rilevata necessità di potenziare l'utilizzo di tale struttura, definendone meglio i compiti, quale indispensabile strumento di ausilio al giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, anche sulla base delle positive esperienze maturate nell'ambito degli uffici giudiziari.

In tal senso si prevede la costituzione dell'Ufficio del processo anche presso la Corte di cassazione (*lettera c*) e la Procura generale presso la Corte di cassazione (*lettera d*). Per quanto concerne i compiti che la struttura dovrà svolgere si prevede che il personale addetto sia adeguatamente formato e svolga compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione; la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. Altri compiti potranno riguardare il supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, in costante espansione e aggiornamento, il necessario coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere, la catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, necessari per la migliore organizzazione del lavoro dei giudici e per rafforzare la prevedibilità e coerenza degli indirizzi della sezione, e compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro, raccolta di dati particolarmente rilevante per la redazione dei già menzionati piani per l'abbattimento dell'arretrato e per prevenirne la formazione. Si prevede, inoltre, che l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati e previa formazione degli addetti alla struttura, possa svolgere compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari, di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici che di recente sono stati estesi anche al processo davanti alla Corte di legittimità e di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si prevede altresì l'istituzione dell'ufficio





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

per il processo (in una o più strutture) anche presso la Procura generale della Corte di Cassazione, che prenderà il nome di “Ufficio spoglio, analisi e documentazione”.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (magistrati onorari, tirocinanti ex art. 73 del DL. 69/2013, ecc.) al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, da adibire all'Ufficio del processo civile. Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

La spesa riportata, indicata per l'onere stipendiale è pari ad euro 23.383.320 annui, calcolato in via prudenziale, come meglio rappresentato nella seguente tabella:





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Proiezioni stipendiali

Area/Fascia	Unità	Emolumenti				Elemento percettivo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Oneri trattamento accessorio	Oneri Totale	Oneri complessivo annuo	
		Stipendio	I.V.C.	13 ^a	Indennità di amministrazione/r			F. di pens.	Opera prov.	IRAP						8.50%
Terza Area - Fascia 1	500	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,95	-	29.511,36	24,20%	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64	23.383.320,00
	500															23.383.320,00

Riepilogo oneri

Assunzioni nr. 500 unità	A partire dal 1° gennaio 2023	23.383.320
--------------------------	-------------------------------	------------





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il **comma 20** interviene in tema di notificazioni, incentivando il ricorso allo strumento informatico ai massimi livelli.

Infatti, alla **lettera a)** viene previsto che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale (ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del decreto legislativo n. 82 del 20105), gli avvocati, per le materie civile e stragiudiziale, debbano svolgere l'adempimento esclusivamente per via telematica (tramite pec).

Con la **lettera b)** si stabilisce che quando la notificazione per posta certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire - **a spese del richiedente** - mediante inserimento del documento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgvo 14/2019): la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni da quello dell'inserimento. Solo nell'ipotesi in cui per cause non imputabili al destinatario, la notificazione eseguita telematicamente tramite pec non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità; c) l'ufficiale giudiziario non può procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) favorire l'adozione di misure di semplificazione nei casi in cui la notificazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario attraverso l'uso di strumenti telematici. *La norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già in atto e previsti dall'attuale assetto normativo e che vengono ordinariamente effettuati. Pertanto, si assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale.*

Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Con il **comma 21** si prevede il rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi. In particolare con la **lettera a)** si stabilisce il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la possibilità di irrogare specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La predetta previsione si inquadra nell'ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile, nel quale è già sanzionata ex articolo 96 c.p.c., a titolo di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno alla controparte, la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, qualora la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia intentato una c.d. "lite temeraria". A tale riguardo, infatti, si prevede di modificare la disposizione "de qua" riconoscendo anche l'amministrazione giudiziaria in qualità di soggetto danneggiato con condanna, come sopra indicato, al pagamento di specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

Si segnala la previsione contenuta nella **lettera b)** secondo la quale si prevedono conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 cpc e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 cpc allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell'ordine.

Da ultimo con l'obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dei processi la **lettera c)** prevede che sia fissato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile o comunicarne le ragioni del diniego.

Le disposizioni, oltre che agevolare l'acquisizione dei mezzi istruttori, sono suscettibili di comportare introiti per le casse dell'Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b), allo stato non quantificabili.

Con la **lettera a)** del **comma 22** dell'articolo in esame, si specifica che dovrà essere curato il coordinamento della riforma con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, compresa la previsione inserita nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Significativo il contenuto della **lettera b)** che pone il necessario intervento normativo di modifica della legge 24 marzo 2001, n.89. In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado, all'introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario di cognizione disciplinate dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., della stipulazione, - anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, sempre nell'ottica della riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, si prevede che la proposizione di istanza di decisione





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in udienza, all'esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali.

(Em. 15.6). Si introduce, poi, la **lettera c)** che dispone riguardo all'eccezione del difetto di giurisdizione nel corso del procedimento instaurato, prevedendone al numero 1) la rilevabilità d'ufficio durante il primo grado e solamente se oggetto di specifico motivo di impugnazione nei gradi di giudizio successivi, mentre al numero 2) si stabilisce che l'eccezione non può essere presentata dall'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Il presente comma ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta riflessi di natura finanziaria.

L'introducendo **comma 23** è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle discipline e dal rischio di mancanza di coerenza nelle differenziazione degli esiti procedurali. Al riguardo vengono delineati criteri e principi di delega idonei a garantire importanti obiettivi quali: l'omogeneità di trattamento per situazione analoghe; l'omologazione delle tutele processuali; la creazione di orientamenti uniformi; l'adeguata risposta ad istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto. Si illustrano succintamente le principali linee direttrici scansionate con elenco alfabetico.

Con la **lettera a)** si prevede l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo IV-bis del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", al fine di introdurre un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie che meglio distribuisca i carichi di lavoro tra le autorità giudiziarie interessate

La **lettera b)** è diretta ad introdurre - riguardo ai procedimenti di cui alla lettera a) - alcune misure di natura eterogenea relative alla protezione delle categorie più vulnerabili ad integrazione della revisione delle disposizioni emendative inerenti la riforma del Titolo V del libro secondo del c.p.c., coordinandole con le innovazioni ivi previste, prevedendo, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e ss. del c.c. possano essere chiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni, quando la convivenza è già cessata. Nella specie, nelle disposizioni di nuova introduzione, sono dettati i principi da seguire per la materia della violenza domestica e di genere sia sostanziali che procedurali dirette ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nonché particolari misure che devono essere adottate nei confronti del minore all'atto della sua audizione, in particolare, si segnalano: la facoltà del giudice di farsi assistere da un esperto ove lo ritenga necessario e la previsione che i consulenti di cui il giudice si avvale - c.d. mediatori familiari - siano dotati di specifiche competenze professionali e scientifiche in materia minorile e di tutela di violenze di genere, le quali possono costituire requisito per l'iscrizione in apposite sezioni dell'albo dei consulenti. I predetti consulenti devono attenersi alle indicazioni del giudice e attenersi ai protocolli ed alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica senza compiere valutazioni su profili della personalità estranei alle citate linee guida. La disposizione in esame affina,





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

poi, la normativa attualmente in vigore che disciplina l'ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano e che è regolata nell'ordinamento dagli artt. 315 *bis*, 336 *bis* e 337 *octies*, c.c. introdotti dalla Legge 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013, realizzando le previsioni della fonte internazionale (art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20.11.1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991 e all'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata dall'Italia con Legge 77/2003). *In particolare, è previsto che per i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. Si rappresenta, dunque, che la norma in esame, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale.*

Si segnala, infine, che in tema di eventuali incontri fra genitori e figlio, viene garantito in ogni caso che siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. *In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame. Per quanto riguarda la collaborazione di esperti in materia, si rappresenta che già le figure dei giudici onorari membri del collegio presso il Tribunale per i minorenni, sono figure professionali individuate come particolarmente competenti nei settori indicati (psicologi, assistenti sociali, psichiatri e neuropsichiatri infantili etc.) che, se del caso, possono avvalersi di altrettante figure di professionisti specializzati già presenti nei servizi comunali o delle ASL, chiamati a svolgere le loro mansioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali.*

Con la **lettera c)** si prevede che il nuovo procedimento sia attribuito alla competenza collegiale del Tribunale, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi, con espressa previsione della facoltà di delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione, ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova. In parallelo la stessa disciplina è dettata anche per le competenze del Tribunale per i minorenni per i quali è stabilito che la prima udienza e tutte le udienze all'esito delle quali potranno essere adottati provvedimenti decisivi, siano tenute dai giudici relatori, con possibilità per gli stessi di delegare ai giudici onorari specifici compiti e non l'intero procedimento con l'esclusione, in tali casistiche, della facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto del minore, l'assunzione di testimonianze e tutti gli altri atti di competenza del giudice togato.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Alla **lettera d)**, sono dettati i criteri di delega per il riordino delle disposizioni in materia di competenza territoriale, disponendo che quale criterio di competenza prevalente sia previsto quello della residenza abituale del minore. Si individua la competenza territoriale del tribunale in composizione collegiale, secondo il criterio luogo in cui si svolge di fatto il centro della sua vita ed i suoi interessi al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo che il cambio di residenza del minore e la scelta dell'istituto scolastico siano decisi da entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, dall'intervento del giudice che può avvenire anche prima della separazione dei genitori.

Si rileva la neutralità della disposizione considerato la natura interpretativa di previsioni già esistenti nel sistema vigente da applicare dirimendo in tal modo i possibili dubbi sorti in fase di applicazione.

Con la **lettera e)** si prevedono disposizioni sull'intervento necessario del Pubblico ministero al procedimento; vengono, poi, fissati nella stessa lettera d) e nella lettera f) i contenuti dell'atto introduttivo, che è individuato nel ricorso, e della comparso di costituzione. Analogamente a quanto previsto per l'atto di citazione del giudizio di cognizione, questi atti devono contenere la completa indicazione dell'oggetto della decisione e degli elementi probatori, indicando le generalità delle parti, l'oggetto di tutte le domande e l'indicazione dei mezzi di prova.

La **lettera f)** detta norme procedurali sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti e sulla competenza del giudice relatore, davanti al quale si svolgeranno le attività della causa eccetto alla decisione che è rimessa al collegio. Il giudice relatore potrà anche emettere provvedimenti di natura cautelare nell'interesse delle parti e del minore. Si precisa, inoltre, che le indicazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio riguardo alla prole devono riguardare anche i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

Si segnala l'introduzione dell'obbligo per i genitori di depositare un dettagliato piano genitoriale volto ad illustrare in modo estremamente analitico le condizioni di vita del minore e le risorse con le quali si provvede al suo mantenimento.

La finalità è quella di alleggerire gli oneri di allegazione relativi a circostanze di cui si è detto sopra dal momento che il giudice nell'esercizio dei suoi poteri potrà se lo ritiene necessario invitare le parti a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni. *L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso a semplificare la procedura nell'interesse del minore e favorire una corretta acquisizione processuale degli elementi probatori e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Viene, altresì, inserita la previsione che circoscrive il termine entro il quale deve essere fissata la prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore per delimitare uno spazio temporale definito e non protrarre oltre la possibilità delle parti di instaurare il contraddittorio per la difesa dei





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

diritti vantati. Il Capo dell'ufficio deve vigilare sul rispetto di tale termine tenendone conto per la formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati. *La disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica ma, disponendo riguardo al giudizio di valutazione di professionalità, opererà come sollecito ad un solerte adempimento dei compiti e dei termini della procedura da parte dei giudici investiti della causa.*

Si interviene, quindi, sui presupposti per l'adozione da parte del giudice di provvedimenti *inaudita altera parte*. Ferma restando la regola generale di garanzia del contraddittorio, si prevede che potrà derogarsi al principio generale, solo nel caso in cui la convocazione della controparte possa arrecare pregiudizio all'attuazione del provvedimento o possa determinare situazioni di pericolo imminente. Ad ogni modo, è assicurata la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro i 15 giorni successivi all'adozione del provvedimento per la conferma, la modifica o la revoca delle statuizioni in esso previste. Si tratta di norma avente carattere procedurale che è diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. Alla stessa si applica la tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile in relazione alla normativa dei provvedimenti d'urgenza, impiegata in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento. *Pertanto, essendo una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.*

Si prevede, poi, che il giudice - riguardo al tema della mediazione familiare - debba informare le parti sulla possibilità di avvalersi del percorso di mediazione stessa. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

La presente disposizione ha carattere procedurale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Con l'introduzione della **lettera g)** si prevede che il giudice, in materia di affido dei minori, detti le disposizioni cui i coniugi devono adeguarsi in assenza di limitazioni o decadenza della potestà genitoriale. In particolare, il giudice dovrà stabilire quali sono le informazioni che ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro per consentire i contatti e mantenere i rapporti quanto più possibile normali e di natura ordinaria col proprio figlio, nell'interesse del minore stesso.

L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso al mantenimento di rapporti civili tra i coniugi nell'interesse del minore e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h)** del presente articolo è diretta a stabilire le regole inerenti la costituzione in giudizio della parte convenuta, con la previsione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e inserimento delle contestazioni specifiche sui fatti esposti dal ricorrente: il tutto a pena di decadenza soprattutto riguardo alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

e i documenti. Sono, peraltro, previste sanzioni per il mancato deposito senza giustificato motivo di documentazione o per documentazione inesatta o incompleta. *Si tratta di norma di carattere procedurale che mira a ridurre i tempi processuali ed eliminare richieste pretestuose ed immotivate, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Con le *lettere i), l) ed n)* si dettano ulteriori norme procedurali riguardanti le domande riconvenzionali del convenuto, sull'obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione che deve espletarsi alla prima udienza e sulla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare, eccettuate le fattispecie in cui vi siano elementi collegati a violenze di genere o domestiche.

Entrando nel dettaglio, si rappresenta che con la *lettera i)* si disciplinano le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, per consentire alle parti di modificare o proporre nuove istanze istruttorie in corso di causa, che possono riguardare l'affidamento e il mantenimento dei figli anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

Invece, con l'intervento sulla *lettera l)* si propongono una serie di modifiche tra le quali rivestono particolare importanza: che la prima udienza debba svolgersi attraverso la comparizione obbligatoria delle parti per essere sentite anche separatamente; che per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica da adottarsi nel procedimento di separazione o di divorzio, la migliore tutela per i minorenni, i figli maggiorenni non autosufficienti e i figli affetti da handicap grave, è lasciata al giudice la discrezionalità di far retroagire o meno la decorrenza degli atti adottati sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione ovvero se prevedere una decorrenza diversa secondo la specificità di ciascun caso che viene prospettato; che al fine di apprestare la migliore tutela per i minorenni, per i figli maggiorenni non autosufficienti e per i figli affetti da handicap grave sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, viene previsto che - in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti - il giudice adotti, già dalla citata udienza, i provvedimenti urgenti, di natura provvisoria, che siano necessari ad assicurare i prioritari diritti della prole, determinandone la decorrenza che può retrocedere sin alla data della presentazione della domanda iniziale; che si rafforza la previsione del tentativo di conciliazione sin dalla prima udienze, rendendolo obbligatorio. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui siano allegare o segnalate violenze di genere o domestiche e la previsione secondo cui il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si prevede, poi, l'introduzione della *lettera m)*, disposizione che, in linea con quanto già sopra affermato, prevede che qualora il tentativo di conciliazione non ottenga esito positivo, il presidente del tribunale





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

adotta, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Stessa considerazione è valida anche nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione per le fattispecie in cui sia documentata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'intervento alla **lettera n)** prevede che il giudice adotti provvedimenti ritenuti urgenti, sebbene di efficacia temporanea, qualora una delle parti (o entrambe) rifiutino di intraprendere il tentativo di mediazione familiare. Si tratta di norma avente carattere esplicativo e procedurale, diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. *Poiché tale disposizione riassume una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.*

L'inserimento della **lettera o)** interviene sulla disciplina dell'attività professionale del mediatore familiare, sulla formazione e sulle regole deontologiche e sulle tariffe applicabili proponendo che sia regolata secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Con la **lettera p)** si prevede di istituire presso ciascun Tribunale l'elenco dei mediatori familiari, iscritti presso le associazioni del settore ai sensi della legge n. 4 del 2013, i cui compensi, in caso di nomina nell'ambito del procedimento interessato, verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

In particolare, è previsto che i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. *Si rappresenta, dunque, che la disposizione, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. Con riferimento all'istituzione presso ciascun tribunale di un elenco di mediatori familiari, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione di tale elenco, si assicura che alle stesse potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

La **lettera q)** detta principi di speditezza processuale, contingentando i tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nel caso in cui fallito il tentativo di conciliazione, la causa sia matura per la decisione.

Le **lettere r), t), u) e z)** dettano principi e criteri concernenti l'adozione di provvedimenti cautelari, temporanei e urgenti da parte del giudice relatore in costanza di lite, qualora vi sia necessità di adottare anche d'ufficio misure necessarie a tutela degli interessi delle parti e dei minori. Riguardo al coinvolgimento di vittime di violenza di genere e domestica sono dettati criteri per il coordinamento con





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

le altre autorità giudiziarie, soprattutto quelle inquirenti, l'abbreviazione dei termini processuali e specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Le novità più rilevanti vengono analiticamente riportate qui di seguito.

Alla **lettera r)**, pur vigendo sempre il principio dell'iniziativa ad istanza di parte propria del processo civile, il giudice mantiene i suoi poteri officiosi riguardo ai figli minori ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nonché riguardo ai figli non economicamente sufficienti, i cui interessi devono essere prioritariamente tutelati indipendentemente dalla volontà e dalle richieste dei contendenti. *La disposizione realizza il principio di legittimazione processuale del giudizio civile, ma con l'osservanza delle garanzie dei diritti di coloro che si trovano in una posizione vulnerabile dipendente dal loro status personale e, pertanto, ha natura ordinamentale-precettiva da un lato e procedurale dall'altro, ma non produce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Inoltre, il giudice, se i coniugi non hanno depositato un piano genitoriale, può formulare una proposta nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale.

Con l'inserimento della **lettera s)** si prevede che il giudice disponga in ogni caso la videoregistrazione dell'ascolto del minore per limitare al massimo l'impatto che lo stesso possa avere con gli uffici giudiziari e con il sistema della giustizia, soprattutto in caso di controversie relative all'affidamento del medesimo e di questioni economiche che possono insorgere tra i genitori.

La disposizione è dettata a tutela della salute psico-fisica del minore e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si assicura che ogni ufficio giudiziario che si occupa della materia minorile risulta fornito delle strumentazioni necessarie per procedere alla videoregistrazione delle audizioni dei minori. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera t)**, riafferma il principio generale che nell'adottare i provvedimenti d'ufficio, il giudice non può delegare l'ascolto del minore, anche infradocenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi in cui questi sia impossibilitato.

La disposizione introdotta con la **lettera v)** è volta a prevedere un'accelerazione della definizione del procedimento di affidamento del minore all'atto dell'istituzione della nuova struttura del tribunale della famiglia, che raccoglie competenze ora devolute al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni. Nella specie, viene previsto che la decisione del giudice istruttore riguardo alla separazione ed affidamento dei figli sia impugnabile davanti al tribunale in composizione collegiale attraverso reclamo proponibile perentoriamente entro i venti giorni dall'effettiva conoscenza delle parti della decisione. *La disposizione è di natura procedurale e realizza finalità di efficientamento processuale, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La disposizione di cui alla **lettera aa)** è volta a consolidare la continuità del naturale rapporto del figlio o dei figli con entrambi i genitori. Per questa finalità è previsto che in presenza di elementi certi ed idonei (quali, ad esempio documenti allegati etc.) diretti ad attestare che il comportamento di un genitore è tale da nuocere al rapporto equilibrato e continuo con l'altro genitore o col nucleo familiare di uno o dell'altro ramo di parentela, i termini del processo devono essere abbreviati ai fini dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal giudice nell'interesse della prole. *La proposta in esame riaffermando il principio di immediatezza per i provvedimenti cautelari e/o urgenti, ha comunque carattere procedurale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Con le **lettere bb) e cc)** si indicano misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo anche la possibilità di riunione delle procedure e la possibilità delle parti di concludere un accordo sulla legge applicabile.

In particolare, alla **lettera cc)** si prevede il "*dies ad quem*" entro cui le parti possono stipulare un accordo sulla legge applicabile, termine che viene fatto coincidere con la prima udienza, anziché l'udienza di precisazione delle conclusioni. Dalla scelta della legge applicabile, infatti, possono discendere conseguenze importanti riguardo alla disciplina processuale, in particolare riguardo agli oneri di allegazione e a quelli probatori e, pertanto, appare congruo anticipare la scelta delle parti sin dall'inizio del procedimento. *La disposizione ha natura procedurale e realizza effetti positivi in termini di economia procedurale sullo svolgimento della causa e su eventuali altre pendenze alla stessa collegate, non determinando, comunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Con la **lettera dd)** sono dettate previsioni riguardo la disciplina della nomina, anche d'ufficio e dei poteri del curatore speciale del minore per il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, in adeguamento alle disposizioni sovranazionali. Al riguardo si prevede, inoltre, la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a) e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.

La sostituzione della **lettera ee)** prevede che il giudice relatore – su richiesta concorde di entrambe le parti – possa nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti), dotato di specifiche competenze, per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si segnala che anche in tali casistiche, i compensi per le prestazioni rese dal professionista nominato verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

Si segnala che, la modifica in esame, stante il carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzando obiettivi di efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, anche attraverso l'ausilio di professionisti in possesso di specifiche competenze rilevanti per risolvere i conflitti esistenti fra le parti con conseguente miglioramento delle relazioni genitori-figli.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con *la lettera ff)* si prevede di dettare criteri organizzativi per meglio regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori, le quali vengono già esplesate a legislazione vigente, con lo scopo di indirizzarle per progetti finalizzati al reinserimento del minore nella società o alla tutela dei soggetti fragili.

Infatti, nelle relazioni di tali organi, viene previsto, ai fini di monitoraggio, controllo o accertamento delle predette situazioni, sia dato risalto all'elemento oggettivo dei fatti accertati, tenendo ben distinta l'obiettività degli eventi dalle dichiarazioni personali delle parti e dalle valutazioni conclusive degli stessi operatori. *Si tratta di disposizione di carattere sostanziale e ordinamentale che è suscettibile di facilitare il compito del giudice che, già nella suddivisione in sezioni della relazione dei soggetti deputati potrà avere una libera ed autonoma percezione dei fatti come concretamente accaduti, priva di influenze e di opinioni e adottare nel rispetto del principio di terzietà ed imparzialità una decisione più celere e equa, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

Con l'introduzione della *lettera gg)* si prevedono specifiche cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio al numero 1) allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, nonché al numero 2) il divieto di affidamento dei minori a persone o strutture legate al giudice, al CTU ed all'assistente sociale che hanno esplesato le loro funzioni nel corso del procedimento in cui si decide dell'affidamento stesso.

La disposizione, che ha l'obiettivo di rafforzare il carattere di terzietà delle figure professionali indicate ha natura ordinamentale e pertanto non si rilevano profili negativi dal punto di vista dell'impatto finanziario.

Le restanti disposizioni, infine, riguardano questione di svolgimento delle udienze e l'adozione da parte del giudice di provvedimenti a tutela del minore, qualora vi sia concreto ed attuale pericolo per la sicurezza, l'interesse e la salute psicofisica del medesimo.

In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Le *lettere hh), ll) e mm)* contengono interventi procedurali tanto sul codice civile che sul codice di procedura civile, dirette a coordinare un insieme di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, riordinando le discipline in un unico rito secondo le finalità descritte in premessa e inserendo modelli semplificative di intervento a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d'ufficio provvedimenti in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori.

Con *la lettera nn)* si prevede la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Da ultimo, il criterio di delega previsto nella *lettera oo)* attiene al regime di reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare prevedendo che, i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in caso di provvedimenti patrimoniali- gestori, mentre quelli di diverso contenuto verranno decisi dal Tribunale in composizione collegiale.

In particolare, la *lettera hh)* introduce la previsione di un rito unico - disciplinato dalle norme del codice di procedura civile - relativo alla domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché di eventuali modifiche delle condizioni di separazione e revisioni delle condizioni di divorzio e delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, evidenziando che tale rito si avvale di formalità e modalità più snelle e semplificate ed è di celere definizione: il compito del giudice in tali casi verrà notevolmente facilitato, in quanto questi dovrà prendere solamente atto e ratificare gli accordi già intervenuti tra i coniugi con economia processuale ed efficientamento dei tempi di durata del giudizio. *La norma, di natura procedurale, realizza finalità di accelerazione procedurale ed è suscettibile di determinare un abbattimento delle pendenze e dell'arretrato in materia divorzile con effetti positivi per la finanza pubblica.*

Mentre, la *lettera ii)* prevede, nell'ambito dei principi di delega volti a dettare misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, un intervento di riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo al giudice la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, secondo quanto stabilito dall' articolo 143 c.c. in tema di diritti e doveri dei coniugi, di versare in favore dell'altro una quota dei propri redditi nonché nella previsione che il provvedimento emesso dal giudice possa valere come titolo esecutivo nei confronti del terzo che detenga somme o beni di pertinenza del debitore. La finalità dell'intervento è insita nel tentativo di risolvere problematiche legate alla gestione di vita familiare (indirizzo della vita familiare, residenza e mezzi necessari per le esigenze della famiglia), in analogia a quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c. "Concorso nel mantenimento". *La natura di tale è intervento è ordinamentale e procedurale, in quanto mira ad intervenire sulla disciplina del codice civile, anche attraverso previsioni di tipo economico. Pertanto, la disposizione non è in grado di recare effetti onerosi per la finanza pubblica.*

In via generale, si segnala che, gli interventi proposti dal comma in esame, stante il carattere precettivo e procedurale delle disposizioni contenute - e che realizzano obiettivi di sistematizzazione delle diverse procedure comunque insistenti su ambiti contigui e coincidenti e di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, uniformate secondo regole comuni - non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'intervento normativo, ai *commi 24 e 25*, inserisce tra gli ambiti previsti dal provvedimento in esame, criteri e principi in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia apportando conseguenti modifiche al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", finalizzate alla ridefinizione delle funzioni e alla riorganizzazione delle competenze degli attuali Tribunali per i minorenni in Sezioni distrettuali e in Sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (*lettere a*).

Tale intervento è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie e dal rischio di mancanza di omogeneità degli esiti procedurali e decisionali.

Si illustrano succintamente i principali linee direttrici nei due commi di cui si compone precisando che il primo comma è scansionato con elenco alfabetico dalla lettera a) alla lettera cc).

Con la *lettera a*) si stabilisce che l'istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sia composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

Le *lettere b) e c)* dettano disposizioni in tema di trasferimento di competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale sopra indicato ad eccezione delle competenze civili attribuite alle sezioni circondariali, a cui vengono assegnate le competenze del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, all'articolo 403 del codice civile e al titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto, la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.

Con le *lettere d), e), f) e g)* si determina in tema di individuazione e definizione delle competenze del presidente della sezione distrettuale e di quello della sezione circondariale del nuovo Tribunale sopra illustrato, di assegnazione al suddetto Tribunale dei giudici da scegliere tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite, assegnazione che potrà avvenire in via esclusiva o a seguito di un provvedimento di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali. Si stabilisce che le udienze, in caso di applicazione, potranno svolgersi con modalità di scambio note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con la **lettera h)** si dispone che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del citato Tribunale siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Alla **lettera i)**, sono dettati criteri di delega volti a disciplinare la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo, così come previsto per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente.

Le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) riguardano la fusione delle competenze in capo ai giudici onorari delle materie di spettanza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, i quali, pertanto si occuperanno di ambiti che attualmente sono in parte di competenza del tribunale ordinario e in parte di competenza del tribunale per i minorenni. Si tratta di una redistribuzione delle materie, che coinvolgendo gli uffici del processo del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, interessa come conseguenza, anche la competenza dei magistrati onorari assegnati all'ufficio del processo dell'istituendo tribunale, i quali, non occupandosi più di materie di esclusiva spettanza del tribunale ordinario, saranno chiamati a seguire i settori di pertinenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, relativi alle questioni in cui sono coinvolti i minori. Pertanto, circoscrivendo le materie assegnate a questi ultimi, si assicura che le previsioni sopra dette non sono suscettibili di determinare incrementi sui compensi dei giudici onorari con effetti sfavorevoli per la finanza pubblica, essendo gli adempimenti connessi a tali attività fronteggiabili mediante gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Le **lettere l), m) e n)** contengono disposizioni in tema di competenza nelle materie del penale minorile, della sorveglianza minorile nonché nei procedimenti civili stabilendo che vengano trattate avanti alla sezione distrettuale dell'introducendo tribunale in composizione monocratica o collegiale a seconda delle disposizioni vigenti che disciplinano le predette materie.

Le norme previste dalle **lettere o), p) e q)** prevedono la disciplina delle impugnazioni e dei reclami avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni del citato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Con la **lettera r)** si prevede l'applicazione per i procedimenti civili elencati nella lettera a) l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera a) del comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere **n), o) e q)** del presente comma, mentre la **lettera s)** dispone che continui l'applicazione della vigente disciplina nei procedimenti non ricompresi nella precedente **lettera r)**.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La **lettera t)** reca l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con relativo trasferimento di funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e attribuzione di funzioni civili attualmente in carico all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Si stabilisce che le funzioni del pubblico ministero siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche ricorrendo per tale svolgimento all'utilizzo di collegamenti da remoto, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della giustizia.

Con le **lettere u) e v)** si interviene in tema di individuazione e assegnazione dei magistrati all'Ufficio della procura della Repubblica presso l'istituendo Tribunale.

La **lettera z)** stabilisce che la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali sia determinata nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Si prevedono inoltre le disposizioni relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni distrettuali e circondariali dei costituendi tribunali che avverrà previa domanda degli interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale. In particolare, si evidenzia la presenza di disposizioni per la nomina a presidente delle sezioni distrettuali e circondariali dei citati Tribunali, nonché per l'assegnazione dei procuratori alle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali.

La **lettera aa)** stabilisce che con apposito provvedimento del Ministero della giustizia saranno individuate le dotazioni organiche del personale di cancelleria e quelle strumentali da assegnare alle istituende strutture, tra quelle già esistenti presso gli uffici giudiziari interessati dalla presente proposta di riforma.

Si prevede con la **lettera bb)** l'informatizzazione dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza del predetto tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia.

La disposizione contenuta nella **lettera cc)** stabilisce che le norme contenute nei decreti legislativi previsti dalla proposta in esame abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala, infine, che il **comma 25)** del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni vigenti.

In via generale, si segnala che, le modifiche in esame, realizzano obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle attuali autorità giudiziarie, e delle relative strutture territoriali, che operano





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

su ambiti contigui nei settori della tutela delle persone, della famiglia e dei minori, definendo procedure comuni, semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie e dei riti attualmente previsti.

Si evidenzia, al riguardo, che l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, potrà avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale.

In particolare si evidenzia che le sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, da istituire presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, coincideranno con le attuali 29 sedi dei tribunali per i minorenni, presso cui già operano le relative procure della repubblica, mentre le sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia potranno essere costituite presso ogni sede di tribunale ordinario, nell'ambito delle strutture già esistenti e dove già risulta operante l'ufficio per il processo.

Si rappresenta, a tale proposito, che presso i Tribunali per i minorenni delle sedi distrettuali di maggiore rilevanza risulta già presente la struttura dell'ufficio per il processo senza che sia necessario creare presso quelle sedi distrettuali dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie alcuna nuova struttura, che "de plano" ingloberà le competenze e le risorse (umane e strumentali) attualmente proprie del tribunale minorile, mentre le rimanenti sedi del Tribunale di nuova istituzione, potranno assorbire il personale e le risorse strumentali delle vigenti strutture del tribunale per i minorenni nonché il personale e le strutture dei tribunali civili ordinari che attualmente si occupano delle competenze che saranno proprie del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con conseguente trasferimento "ad hoc" presso le nuove strutture.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Come già rappresentato viene stabilito che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia.

Alle dotazioni organiche di personale sia di magistratura che amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà fronte, senza oneri a carico dello Stato, mediante redistribuzione del personale già in servizio presso i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma; in riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del suddetto personale, si precisa che, analogamente a quanto già avvenuto in applicazione di precedenti riforme, l'assegnazione ad altra sede di servizio avverrà esclusivamente a domanda degli interessati.

Per ciò che concerne l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia, si rappresenta che la consolle del magistrato è strumento informatico già fornito al personale di magistratura e che le necessarie integrazioni dei sistemi connessi all'informatizzazione e alla digitalizzazione delle procedure potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al potenziamento e allo sviluppo del processo telematico già in atto.

Si segnala, infine, che il **comma 25** del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Con il **comma 26**, vengono inserite nel disegno di legge in esame disposizioni di natura immediatamente precettiva dirette a sopperire ad alcune carenze normative dell'attuale sistema di tutela delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Si precisa che secondo quanto indicato dal **comma 37**, le disposizioni dell'articolo in esame (commi da 26 a 36) si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Si ritengono, infatti, non procrastinabili specifici interventi di seguito riportati con indicazione dei commi di riferimento:

- in favore dei minori da adottare da parte dell'autorità pubblica per collocare il minore che versi in condizione di pericolo in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (modifiche all'articolo 403 del codice civile- **comma 27**);
- in sede di nomina del curatore speciale del minore (modifiche all'articolo 336 del codice civile- **comma 26, lett.a**) - (modifiche agli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile- **commi 30 e 31**);





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- di riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (modifiche all' articolo 38 disp. att. del codice civile- **comma 28**);
- in tema di modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare (modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014- **comma 35**);
- di competenza per i procedimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana (modifica dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46- **comma 36**);
- in tema di espropriazione presso terzi, competenza e procedimento (modifiche all'articolo 26-*bis*- **comma 29**) – (modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile- **comma 32**), conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. Inoltre vengono dettate norme per evitare il ricorso al G.E. per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

Nel dettaglio si fornisce un panorama delle disposizioni di nuova introduzione, evidenziandone gli aspetti sotto il profilo dell'impatto finanziario.

In ordine *al comma 26*, si circoscrivono le casistiche in cui si può ricorrere alla nomina del curatore speciale del minore, nell'ambito dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli. Si è ritenuto necessario intervenire in giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale in relazione a procedimenti di cui all'art. 336 c.c. che necessitano della partecipazione del minore, rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio per un'efficace tutela dei suoi diritti. In tali casi è necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Tale figura, già presente nelle procedure familiari esistenti, è chiamato ad intervenire su nomina d'ufficio del tribunale, quando ciò sia necessario, a pena di nullità dei provvedimenti presentati nell'interesse del minore. Per il resto, pertanto, il tribunale può adottare provvedimenti di ufficio nell'interesse del minore senza necessità di delegare a professionisti la difesa tecnica degli assistiti, quando l'attività è già assicurata attraverso la nomina del curatore che provvede complessivamente alla rappresentanza del minore. *La necessità di coordinare le norme, specificando l'ambito di operatività dell'istituto, deriva dall'esigenza di evitare l'eccessiva quantità di nomine dei curatori, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi oneri, posti a carico della finanza pubblica, accelerando, altresì, la definizione delle controversie. Attesa la natura precettiva e procedurale, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.*

Per quanto concerne il *comma 27*, si rappresenta che lo scopo della norma è di provvedere alla tutela immediata del minore che si trovi in stato di pericolo o di abbandono in ambito familiare con grave





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica. In tale ottica sono previsti l'accelerazione di una serie di attività ed adempimenti da parte dell'autorità pubblica e della conseguente supervisione da parte dell'autorità giudiziaria che d'ufficio adatteranno i provvedimenti del caso, definendo tempestivamente le situazioni critiche. *La norma è di natura precettiva e procedurale e le attività, che rientrano nei compiti istituzionali degli organi coinvolti, non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

Il **comma 28** dispone la modifica dell'articolo 38 delle disp. att. c.c. riguardo al riparto di competenze attualmente vigenti tra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario. Nell'ottica dell'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si occuperà dei procedimenti di filiazione (figli nati dentro e fuori il matrimonio), di separazione e di divorzio ed affidamento della prole, di potestà genitoriale, la revisione della disposizione in esame si rende necessaria per evitare duplicazioni di procedimenti, come spesso avviene allo stato attuale, essendo demandate le questioni di affidamento della prole e di regolazione della situazione patrimoniale dei coniugi alla nuova struttura. *La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e realizza effetti di efficienza ed economicità processuale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

Per quanto riguarda il **comma 29**, si cercano di realizzare obiettivi di deflazione processuale e finanziario, atteso che - in virtù del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale - il mantenimento della competenza ex art. 26-*bis* del codice di procedura civile, comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive inerenti le procedure di espropriazione presso terzi, in capo al Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico da parte di quest'ultimo. La modifica introdotta, conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, radica la competenza nel foro dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o beni non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

La norma di carattere procedurale è significativa in termini di impatto economico e di snellimento delle attività processuali e non determina oneri per la finanza pubblica.

Anche i **commi 30 e 31** sono diretti ad inserire norme a tutela degli interessi del minore attraverso previsioni che consentano - come sopra precisato al comma 26 riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli - al giudice di intervenire d'ufficio, nominando in caso di pericolo o pregiudizio per il minore e senza dover attendere l'intervento di parte del pubblico ministero, come è invece attualmente previsto, il curatore speciale per consentire al medesimo di svolgere con efficacia ed immediatezza i necessari compiti e doveri di rappresentanza del minore senza l'intervento di un rappresentante legale, fornendogli assistenza sia dal punto di vista





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sostanziale che processuale anche per conferirgli poteri di rappresentanza sostanziale e non solo procedurale. Quindi, non solo nei casi di pregiudizio morale, o psico-fisico del minore, ma anche nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio o nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 del codice civile. Inoltre, sono dettate disposizioni per le situazioni in cui sia necessario procedere alla revoca per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti della nomina del curatore speciale. *Attesa la natura precettiva e procedurale, le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Il **comma 32** è dettato per rivedere le norme del procedimento di espropriazione presso terzi, quando nel medesimo siano coinvolti più interessati. Nella specie, il creditore ha l'onere di notificare al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi", l'inefficacia si produce solo nei confronti del terzo al quale non sia stato notificato o depositato l'avviso. In caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza di propalazione indicata nell'atto di pignoramento. *La norma, di natura procedurale è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dal o dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto ad enti pubblici, quali Inps etc. l'apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.*

Si segnala in particolare l'intervento realizzato con il **comma 33** sull'articolo 709-ter c.p.c. in materia di risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro con individuazione della somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, non fissata in misura fissa proprio in considerazione delle diversità delle violazioni in ordine alla gravità delle stesse. Si evidenzia infatti che tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni giorno di violazione secondo quanto stabilito dall'articolo 614-bis c.p.c.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, con intenti risarcitori individuati in base alla gravità delle violazioni dal giudice da porre a carico di uno dei genitori al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni idonei a tutelare il minore dalle gravi inadempienze che possono arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del minore stesso.

Da ultimo, si evidenzia il **comma 34**, che modifica l'articolo 13, terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di includere fra le categorie comprese nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale al numero 7) quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia evolutiva e della psicologia giuridica o forense, mentre la modifica all'articolo 15 prevede l'inserimento di un nuovo comma che definisce per tale categoria professionale in che cosa consiste la speciale competenza tecnica, presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

tecnici (comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori; possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private).

Si segnala che l'intervento si inserisce in quelli volti ad implementare l'organico di tali figure di esperti da affiancare al giudice al fine di potenziare le attività istituzionali del giudice stesso soprattutto quali ausilio ove necessario nel trattamento del minore e che ad ogni modo non comporta il ricorso a nuove figure professionali, o l'incremento del numero degli stessi, ma si mira ad ottimizzarne l'utilizzo negli specifici ambiti richiesti a professionisti che, comunque, prestano la loro opera come collaborazioni di natura non esclusiva.

La disposizione di carattere ordinamentale è tesa a garantire la tutela dei minori attraverso l'attività di un nucleo di esperti qualificati e professionalizzati in grado di affiancare il giudice durante l'udienza.

Si rappresenta, infine, che le disposizioni in esame intervengono per colmare alcune lacune normative e coordinare l'impianto delle disposizioni della riforma con alcuni aspetti critici delle vigenti disposizioni relative alle materie sopra esposte, completando gli obiettivi del disegno di legge in esame e regolando in maniera diretta e immediata alcune procedure comunque insistenti su ambiti di interesse in capo alle persone, alla famiglia e ai minori. Le stesse, pertanto, stante la natura ordinamentale e precettiva non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al **comma 35** si prevede di estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate, comprese quelle relative alla determinazione degli alimenti. *Si rappresenta, al riguardo che la disposizione avrà effetti deflattivi sull'attività giudiziaria, in quanto numerosi procedimenti verranno definiti all'esterno delle aule di giustizia, con riduzione dei carichi di lavoro ed accelerazione della fase conclusiva del procedimento. La norma, che deve inquadarsi nel riassetto delle competenze demandate all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è di natura precettiva e ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.

Anche per quanto riguarda il **comma 36**, si cercano di realizzare obiettivi di deflazione processuale e finanziario, atteso che - in applicazione del criterio generale previsto dall'articolo 25 del





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

codice di procedura civile- il contenzioso in materia di diritto di cittadinanza “*iure sanguinis*”, divenuto negli anni numericamente significativo, si concentra presso la sola sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma, con inevitabile rallentamento della trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. L’intervento sull’articolo 4, comma 5 del D.L. 13/2017 consente, invece, di razionalizzare la distribuzione dei carichi di lavoro con l’individuazione di un criterio di collegamento, quale la sede del Comune di nascita del genitore o dell’avo, cittadini italiani, che si assume abbiano trasmesso il diritto di cittadinanza del cui riconoscimento si tratta, con snellimento delle pendenze procedurale e migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici giudiziari. *La norma è di carattere procedurale e non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.*

Al comma 38, si prevede che dall’attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e) numero 3) e 19), e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In dettaglio al comma 39 si specifica che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si evidenzia, inoltre, al comma 40 che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l’anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, al comma 41 si prevede che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui, a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, è stabilita la riduzione contestuale delle unità di personale





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

da assumere, previsto dal comma 858 della citata legge n. 178 del 2020, in coerenza con la riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Tale copertura è stata formulata nella disposizione novellando il comma 860, riferito agli importi dell'autorizzazione di spesa e il comma 858 della citata legge 178/2020 che stabilisce la riduzione contestuale delle unità da assumere in coerenza con la riduzione dell'importo autorizzato.

Occorre evidenziare che in data successiva all'approvazione al Senato della norma in esame è stato approvato definitivamente il DDL concernente la Delega per l'efficienza del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134) che, all'articolo 1, comma 28, ha previsto la stessa modalità di copertura apportando, a sua volta, modifiche al medesimo articolo 1, commi 858 e 860 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riducendo ulteriormente la medesima autorizzazione di spesa come novellata dal DDL con la disposizione in esame. Conseguentemente, nel momento in cui verrà approvato definitivamente l'A.C. 3289, avendo operato attraverso la tecnica della novella, formalmente, l'articolo 1, commi 858 e 860 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicherà valori che non tengono conto delle riduzioni prodotte dall'articolo 1, comma 28 della citata legge 134.

Si tratta, come è evidente, di un fatto meramente formale che non incide sulla effettiva sussistenza della copertura finanziaria della disposizione e, ancorchè la novella della disposizione non tenga conto delle modifiche intervenute con la legge n. 134 sopra richiamata, di ciò si terrà conto per l'attuazione delle disposizioni stesse che necessitano solo di un coordinamento formale.

Viene poi inserita **al comma 42** la previsione che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre **al comma 43** si stabilisce che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Da ultimo **al comma 44** si prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

22/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

